

1.2 CIRCOLARI DISPOSITIVE

CIRCOLARE N. 450/D del 16 luglio 2001

Oggetto: strutture organizzative preposte alla liquidazione dei sinistri delle imprese operanti in Italia nel ramo r.c.auto. Analisi e considerazioni.

Con la presente circolare si forniscono dati ed elementi di valutazione sulla struttura utilizzata dalle imprese per la liquidazione dei sinistri r.c.auto, sulla base delle comunicazioni fornite dalle imprese di assicurazione in riscontro alla circolare n. 401 del 3 marzo 2000.

Sono state analizzate le variazioni più significative tra i dati delle strutture liquidative riferiti al 31 dicembre 2000 e quelli al 31 dicembre 1999, utilizzando gli stessi criteri dell'anno precedente, i cui risultati sono stati resi noti al mercato con la circolare n. 419 del 16 ottobre 2000.

Si è, pertanto, tenuto conto del valore espresso da alcuni indicatori che, ad opinione dell'Istituto, esprimono in modo sintetico gli aspetti strutturali del servizio di liquidazione, quali:

- la presenza sul territorio, vista anche in rapporto alla dislocazione dell'utenza;
- le risorse impiegate in relazione al numero dei sinistri gestiti;
- le fasce orarie di apertura al pubblico degli uffici di liquidazione;
- il carico di lavoro e l'incidenza dei reclami sul volume dei sinistri trattati in rapporto alle dimensioni della rete liquidativa.

Per quanto riguarda, invece, l'evoluzione del sistema di liquidazione dei sinistri r.c.auto visto nel suo complesso è stato possibile verificare che il mercato ha iniziato la fase di revisione e miglioramento delle soluzioni innovative, poste in essere negli ultimi anni al fine di ricercare gli strumenti più idonei a coniugare l'efficienza della struttura con il risparmio sui costi di gestione, mentre è proseguita la riorganizzazione delle strutture, conseguenza anche delle operazioni di acquisizione e di incorporazione che hanno interessato alcune primarie imprese del ramo r.c.auto.

Sono stati, pertanto, analizzati due ulteriori indicatori che forniscono l'incidenza, sul totale dei sinistri gestiti, delle novità procedurali più rilevanti, introdotte negli ultimi anni: la quota dei sinistri gestiti da particolari unità centralizzate, che si avvalgono degli strumenti forniti dall'innovazione tecnologica, quali i *call center*, e la quota dei sinistri gestiti con la "pronta liquidazione".

I dati sono stati elaborati dal Servizio Statistico dell'Istituto e sono riferiti a 89 imprese, delle quali 7 operano in regime di stabilimento e 1 in libera prestazione di servizi.

1. Presenza sul territorio

L'analisi ha riguardato la distribuzione geografica delle strutture liquidative in rapporto alla superficie ed alla dislocazione dell'utenza in una determinata area, individuata con i veicoli circolanti.

Sono stati presi in considerazione, a tal fine, non solo i dati numerici riferiti alle "unità di base", che, secondo il modello organizzativo di ciascuna impresa, costituiscono un ufficio con un carico di sinistri da gestire, una sede e del personale dipendente assegnato, ma anche quelli relativi agli uffici secondari, facenti capo alle unità di base, e nei quali si recano periodicamente i liquidatori in organico all'unità di base medesima per trattare e/o liquidare i danni. Tale aggregazione costituisce l'insieme dei "punti di contatto" a disposizione dell'utenza in una determinata area geografica.

Per una corretta interpretazione dell'indicatore che esprime la presenza delle imprese sul territorio, è, però, necessario tenere conto che l'utenza può disporre, in alcune aree geografiche e con riguardo soprattutto alle imprese che gestiscono elevati volumi di sinistri, anche del servizio fornito dai *call center* e dai periti/liquidatori, che, a differenza dei "punti di contatto", non rappresentano strutture fisse sul territorio.

Pertanto, l'insieme dei punti di contatto, proprio perchè dipende dal modello organizzativo di ciascuna impresa, è fortemente influenzato dalla profonda riorganizzazione della struttura liquidativa a livello nazionale che alcune primarie imprese hanno attuato nel corso del 2000. Ciò ha inciso notevolmente sulla comparabilità *sic et simpliciter* dei dati del 2000 con quelli del 1999.

Si può, infatti, constatare che, rispetto all'anno precedente, il numero totale dei punti di contatto è diminuito da 9.459 a 8.660 (- 8,4%). Di questi, tuttavia, una maggiore percentuale (il 23% contro il 16% dell'anno precedente) sono classificati come unità di base (1.971 rispetto a 1.546).

La lettura combinata dei due indicatori sopracitati permette, seppur a livello molto generale, di cogliere uno dei principali aspetti della riorganizzazione delle reti liquidative, dove la gestione dei sinistri "semplici" (di solito, quelli con danni alle sole cose e responsabilità totalmente a carico dell'assicurato, e i danni gestiti in regime di CID/mandataria) è stata demandata, per quanto possibile, a soluzioni dotate di maggiore flessibilità, quali il *call center* e la "pronta liquidazione", nelle quali non è più richiesta la presenza fisica di una struttura come una "sede secondaria" dipendente da una "unità di base", visitata periodicamente da un liquidatore. La minore capillarità sul territorio, espressa dalla diminuzione dell'insieme dei punti di contatto, viene, quindi, "compensata" da una concentrazione delle risorse, prima allocate nelle sedi secondarie, in quegli uffici, come le "unità di base", ai quali è affidata la gestione dei sinistri complessi. L'incremento di tali uffici e la corrispondente riduzione delle sedi secondarie, registrato nel corso del 2000, è da interpretare, quindi, come la manifestazione numerica di un fenomeno di "razionalizzazione" delle risorse.

Spostando l'analisi alle diverse aree geografiche, è risultata una diminuzione dei punti di contatto più marcata per l'Italia Settentrionale (-9,5%) ed in misura minore nelle Isole (-4,6%).

I dati per regione registrano un decremento diffuso su tutto il territorio nazionale, ad eccezione della Valle d'Aosta, invariata, e della Puglia, sostanzialmente stabile (-0,4%). Le diminuzioni più accentuate sono registrate in Friuli-Venezia Giulia (-17,1%), Umbria (-14,6%) e Campania (-13%).

La tabella n. 1 riporta, per ciascuna provincia, il numero dei punti di contatto, posto in relazione all'utenza, espressa dai veicoli circolanti, ed alla superficie del territorio di riferimento.

Veicoli circolanti/punti di contatto (i dati relativi ai veicoli circolanti sono stati forniti dall'ACI e sono riferiti al 2000): tale rapporto esprime con sufficiente grado di approssimazione il bacino potenziale di utenza servito da ogni singolo punto di contatto.

Nel 2000 è stato registrato un aumento dei veicoli circolanti rispetto al 1999, che ha comportato, insieme alla diminuzione dei punti di contatto, un maggior numero di utenti teoricamente serviti da ciascun punto di contatto (4.700 rispetto ai 4.179 del 1999).

La regione che presenta il bacino potenziale di utenza più elevato per punto di contatto è, come per i tre anni precedenti, la Campania, dove ad ogni punto di contatto corrispondono 9.423 veicoli, seguita dalla Valle d'Aosta, che per il 2000 si posiziona al secondo posto (6.230 veicoli), avendo superato, nell'ordine, la Sicilia (6.124 veicoli) ed il Lazio (5.966 veicoli).

RAPPORTO TRA VEICOLI CIRCOLANTI E PUNTI DI CONTATTO NEL 2000

Nord	4.324
Centro	4.440
Sud	6.153
Isole	5.250
Italia	4.700

Superficie/punti di contatto: il rapporto indica l'area, espressa in chilometri quadrati, servita da un punto di contatto e consente di valutare la distribuzione nello spazio delle strutture liquidative.

I dati riferiti al 2000 evidenziano, se letti in relazione alla superficie regionale, che la diminuzione dei punti di contatto rispetto all'anno precedente è avvenuta in misura omogenea tra le varie aree geografiche. Pertanto, le differenze riscontrate nel 1999 tra i valori della densità delle strutture in rapporto al territorio nel 2000, sono confermate anche nel 2000 (da un punto di contatto ogni 27 Km² dell'Italia Settentrionale a 1 ogni 60 Km² delle Isole).

E' necessario, tuttavia, leggere questo rapporto in correlazione con quello dei veicoli circolanti/chilometri di strade, al fine di tenere conto della "densità" dell'utenza sul territorio.

Veicoli circolanti/chilometri di strade: questo indicatore, anch'esso riportato nella tabella n. 1 (a livello, però, regionale), permette di correlare l'informazione proveniente dall'analisi della distribuzione delle strutture liquidative nello spazio (il rapporto superficie/punti di contatto) con quella espressa dalla densità territoriale dell'utenza. Ad un numero più elevato di veicoli per chilometro dovrebbe, infatti, corrispondere una maggiore concentrazione di punti di contatto sul territorio.

Anche per il 2000, la minore densità dei punti di contatto nell'area meridionale ed insulare, inferiore in media del 50% a quella del Nord Italia, è corretta solo parzialmente dal dato relativo al numero dei veicoli circolanti per chilometro di strada nel Meridione e nelle Isole, inferiore in media del 10% rispetto al Nord Italia.

Nel prospetto seguente sono riportati, per area geografica, i valori della densità dei veicoli per chilometro di strada e quelli dei km² di superficie "serviti" da ciascun punto di contatto.

<u>Area geografica</u>	<u>Veicoli circolanti/Km. strade</u>	<u>Kmq./punti di contatto</u>
Italia Settentrionale	139	27
Italia Centrale	123	31
Italia Meridionale	134	48
Italia Insulare	126	60

2. Risorse impiegate

I dati contenuti nella tabella n. 2 pongono in relazione, per ogni regione, il numero dei sinistri trattati nell'anno con quello del personale assegnato alla gestione dei sinistri e con quello dei reclami pervenuti all'Istituto concernenti sinistri del ramo r.c.auto.

Sinistri/dipendenti: questo indicatore pone in relazione il numero dei sinistri gestiti nel corso del 2000, costituito dalla somma dei sinistri a riserva al 31 dicembre 1999, dei denunciati e dei riaperti nell'anno, compresi quelli gestiti quale impresa mandataria in regime CID, con il numero dei dipendenti assegnati al servizio di liquidazione (sia con mansioni di liquidatore che amministrative).

La prima considerazione riguarda l'aumento del 7% del numero totale delle risorse impiegate (da 8.229 a 8.807 unità), che ha contribuito, unitamente alla diminuzione del numero dei sinistri trattati di poco più dell'8% (da 7.716.000 a 7.070.000), al miglioramento del rapporto sinistri/dipendenti a livello nazionale, passato da 938 a 803 sinistri per dipendente. Tale miglioramento è riscontrabile in tutte le aree geografiche: nell'Italia Settentrionale i sinistri per dipendente sono 706 (erano 771 nel 1999); nell'Italia Centrale 774 rispetto ai 941 del 1999; nel Meridione 1.193 (erano 1.484); nelle Isole 936 da 1.198.

Se si analizzano le variazioni in percentuale del rapporto sinistri/dipendenti rispetto all'anno precedente, si può notare che nel 2000 non è stato confermato il *trend* dei due anni precedenti che vedeva accentuarsi lo squilibrio nel carico di lavoro dei dipendenti delle strutture dell'Italia Meridionale ed Insulare rispetto a quello dei colleghi che operano nelle strutture localizzate nelle aree settentrionale e centrale. Lo squilibrio è sempre presente, ma il Meridione e le Isole hanno registrato un decremento del carico di lavoro in misura superiore a quello delle altre due macroregioni:

- Italia Settentrionale	- 8,4%
- Italia Centrale	- 17,7%
- Italia Meridionale	- 19,6%
- Italia Insulare	- 21,9%
- Media nazionale	- 14,4%

La maggiore diminuzione del carico dei sinistri per dipendente nell'Italia Meridionale ed Insulare è conseguenza del decremento, più accentuato che nelle altre aree geografiche, del volume dei sinistri trattati, mentre l'aumento del numero dei dipendenti è sostanzialmente in linea con il resto d'Italia (ad eccezione dell'Italia Insulare con un +9,2% contro una media nazionale di +7,1%).

Le tabelle che seguono illustrano le variazioni del numero dei sinistri e dei dipendenti registrate negli anni 1998/2000.

VARIAZIONE DEL NUMERO DEI SINISTRI TRATTATI NEGLI ANNI 1998/2000

	1998	1999	2000	Var.98/99	Var.99/00
Nord	3.279.665	3.455.454	3.400.294	+5,4%	-1,8%
Centro	1.883.798	1.744.365	1.686.386	-7,4%	-12,5%
Sud	1.498.373	1.637.806	1.339.318	+9,3%	-14,6%
Isole	768.209	757.058	645.902	-1,5%	-14,7%
ITALIA	7.430.045	7.715.959	7.071.900	+3,8%	-8,3%

VARIAZIONE DEL NUMERO DELLE RISORSE IMPIEGATE NELLA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI NEGLI ANNI 1998/2000

	1998	1999	2000	Var.98/99	Var.99/00
Nord	4.514	4.492	4.816	-0,5%	+7,2%
Centro	2.135	2.048	2.178	-4,1%	+6,3%
Sud	1.117	1.057	1.123	-5,4%	+6,2%
Isole	669	632	690	-5,5%	+9,2%
ITALIA	8.435	8.229	8.807	-2,4%	+7,0%

Passando all'analisi del rapporto sinistri/dipendenti a livello regionale, è risultata una tendenza alla riduzione dello squilibrio tra le diverse aree geografiche, anche se il fenomeno permane, come si può osservare dai dati contenuti nella tabella n. 2, dove le regioni con un carico di lavoro per dipendente superiore a quello della media nazionale continuano ad essere le stesse dell'anno precedente ed appartengono tutte, tranne il Lazio, all'Italia Meridionale ed Insulare. Inoltre, anche per il 2000, i primi due posti sono occupati dalla Campania e dalla Puglia, che, tuttavia, registrano un decremento in percentuale più elevato di quello fatto registrare dall'indice nazionale (rispettivamente, 15,2% e 25% contro una media nazionale del 14%). I dati relativi al Molise ed alla Basilicata, a causa di volumi di sinistri trattati e numero di dipendenti estremamente ridotti, presentano anomalie che rendono poco significativo il confronto con l'anno precedente.

Merita, invece, particolare attenzione il caso della Lombardia, in quanto è l'unica regione che registra, rispetto al 1999, un aumento sia del rapporto sinistri/dipendenti (+ 5,3%), che del volume dei sinistri trattati (+10,5%). Analizzando entrambi gli indicatori a livello provinciale, si può constatare che, escludendo la provincia di Milano, tutte le altre province lombarde presentano un carico di lavoro per dipendente e un numero di sinistri trattati in diminuzione rispetto al 1999 e, quindi, in linea con il resto del Paese. La particolarità del fenomeno che riguarda la provincia di Milano trova spiegazione, come verrà approfondito nel seguito della circolare, nella presenza nel capoluogo lombardo di 6 *call center* che hanno gestito nel 2000 un numero di sinistri di circa quattro volte superiore a quello gestito nell'anno precedente.

Nella tabella che segue, si riportano le variazioni percentuali, riferite alle 6 regioni con il più elevato rapporto sinistri/dipendenti nel 2000, del carico di lavoro, del volume di sinistri trattati e del numero dei dipendenti rispetto all'anno precedente.

VARIAZIONE DEL RAPPORTO SINISTRI/DIPENDENTI, VOLUME SINISTRI E NUMERO DIPENDENTI
PER GLI ANNI 1999/2000

REGIONE	sin/dipendenti	n. sin. trattati	n. dipendenti
Campania	- 15,1%	- 15,6%	- 0,7%
Puglia	- 24,8%	- 8,6%	+ 21,6%
Calabria	- 24,1%	- 21,1%	+ 4,0%
Sicilia	- 22,2%	- 15,0%	+ 9,2%
Lazio	- 16,7%	- 13,1%	+ 4,3%
Sardegna	- 20,8%	- 13,7%	+ 9,0%
ITALIA	- 14,4%	- 8,3%	+ 7,0%

Analizzando i dati sopra riportati, si può osservare che nel 2000 la diminuzione percentualmente più elevata nel rapporto sinistri/dipendenti è stato registrato dalla Puglia, che presenta il maggior aumento nel numero dei dipendenti. Un caso particolare è rappresentato dalla Campania, l'unica regione con un numero degli addetti al servizio di liquidazione in leggera flessione rispetto all'anno precedente e dove il carico dei sinistri per dipendente è in diminuzione più della media nazionale: ciò va ricondotto alla riduzione del volume dei sinistri trattati.

Sinistri/reclami: questo indicatore esprime sinteticamente la correlazione tra i sinistri trattati ed i reclami relativi alla liquidazione dei sinistri r.c. auto pervenuti all'ISVAP.

Nel corso del 2000 è stata registrata una leggera flessione dell'incidenza dei reclami in materia di sinistri a livello nazionale, in controtendenza con l'andamento riscontrato nel periodo 1997/1999, mentre lo stesso indicatore per area geografica registra una tendenza opposta, ad eccezione dell'Italia Settentrionale. A livello nazionale si è, infatti, passati da un reclamo ogni 633 sinistri nel 1999 ad un reclamo ogni 641 nel 2000, e nell'Italia Settentrionale da un reclamo ogni 1.092 ad un reclamo ogni 1.149. Invece, nell'Italia Centrale è pervenuto un reclamo ogni 594 sinistri trattati (contro 1 ogni 651 del 1999), nell'Italia Meridionale si è passati da 1 reclamo ogni 332 sinistri ad uno ogni 327 ed in quella Insulare da 662 a 569.

L'analisi del rapporto sinistri/reclami, quindi, mette in evidenza un'incidenza di gran lunga più elevata che nelle altre aree geografiche dei reclami provenienti dall'Italia Meridionale.

o o o

Nella tabella n. 3, gli indici sinistri/dipendenti e sinistri/reclami sono analizzati con riferimento alle 15 province con il maggior numero di veicoli circolanti.

Nel 2000, come per il 1999, tra le province che registrano il più elevato carico di sinistri per dipendente, le prime 5 appartengono all'area meridionale ed insulare: trattasi, nell'ordine, di Napoli, Catania, Salerno, Bari e Palermo. Tuttavia, il carico di lavoro, come è avvenuto a livello nazionale e regionale, ha registrato per tutte una diminuzione (per Salerno, Bari e Palermo superiore alla media nazionale).

Tra le province con un rapporto sinistri/dipendente superiore alla media nazionale figurano, inoltre, Roma (che occupa la sesta posizione come nel 1999) e Milano, che rappresenta, invece, una novità rispetto all'anno precedente, essendo, tra l'altro, l'unica provincia, tra le 15 con il maggior numero di veicoli circolanti, a registrare un aumento del carico di lavoro per dipendente.

La situazione di Milano, per la sua peculiarità, ha meritato un esame più approfondito, dal quale è risultato confermato quanto rilevato in precedenza con riferimento alla Lombardia. Nel 2000 è stato, infatti, registrato un incremento del volume dei sinistri trattati di circa il 27% rispetto al 1999, determinato, non da un aumento della sinistralità nell'area milanese-lombarda, ma dal maggior numero di sinistri gestiti tramite i *call center*, che ha comportato la concentrazione nella città di Milano, dove sono più presenti tali strutture, di un carico di danni che, altrimenti, sarebbe stato gestito da uffici situati in altre aree geografiche.

Il prospetto seguente riporta il numero dei sinistri gestiti nella provincia di Milano, quelli gestiti dai *call center* e le variazioni rispetto al 1999.

SINISTRI GESTITI NELLA PROVINCIA DI MILANO NEGLI ANNI 1999/2000

	1999	2000	Var. 99/00
Totale sinistri trattati	815.380	1.036.344	+ 27,1%
Sinistri gestiti da <i>call center</i>	103.630	403.150	+ 289,0%
Sin. <i>call center</i> /sin. trattati	12,7%	38,9%	

Anche i dati relativi alla provincia di Verona, che rappresenta l'unica delle province esaminate, insieme a Milano, ad aver registrato un aumento del volume dei sinistri trattati rispetto al 1999 (+ 13,3%), sono influenzati dalla presenza nel capoluogo di 2 *call center*, uno dei quali ha iniziato ad operare nel 2000. I sinistri gestiti da tali strutture sono, infatti, passati da 5.285 a 26.690, con un aumento del 405%, e rappresentano una quota del 19,6% sul totale dei sinistri trattati nel 2000 (contro un 4,4% nel 1999).

3. Orari di apertura al pubblico

L'analisi è stata effettuata, come per gli anni precedenti, per ciascuna provincia e con riferimento alle strutture liquidative identificate dalle imprese come unità di base, per le quali la circolare n. 401/2000 ha previsto l'indicazione dei giorni e delle ore in cui si effettua il servizio di ricevimento del pubblico. L'elaborazione ha riguardato i dati di 1.923 unità di base su un totale di 1.971 (98%).

Il numero dei giorni e quello delle ore di apertura settimanale sono stati combinati tra loro secondo gli stessi criteri dell'anno precedente, individuando tre fasce nelle quali suddividere le unità di base. Le tre fasce sono di seguito ordinate in base alla valutazione, da inadeguata ad ottimale, sull'idoneità delle strutture liquidative a garantire la continuità del servizio nei confronti dell'utenza:

- fascia 1: da uno a due giorni e meno di otto ore settimanali;
- fascia 2: da due a quattro giorni e tra otto e sedici ore a settimana;
- fascia 3: da quattro a cinque giorni e più di sedici ore settimanali.

Per ciascuna provincia è stata, quindi, calcolata la distribuzione delle frequenze relative di apertura delle unità di base situate nel territorio provinciale ed è stato elaborato un "indice di apertura". A tal fine è stato attribuito alle singole fasce un coefficiente numerico (da 1 a 3), che è stato ponderato con la percentuale delle unità di base rientranti in ciascuna delle fasce.

La tabella n. 4 riporta l'elenco delle province, regioni ed aree geografiche ordinate per valori decrescenti dell'indice di apertura, nonché la percentuale delle unità di base per ciascuna delle tre fasce; per una più agevole lettura dei valori si è provveduto ad attribuire per convenzione il valore 100 all'indice di apertura nazionale, sulla base del quale sono stati riproporzionati tutti gli altri valori.

Analizzando i dati a livello nazionale si può notare che, nel 2000, la tendenza al miglioramento della situazione, riscontrata nel 1999 e nel 1998, ha avuto una decisa accelerazione: la percentuale delle unità di base rientranti nella prima fascia è in lenta ma graduale diminuzione negli ultimi quattro anni (dal 44% del 1997, al 41,3% del 1998, al 38% del 1999 ed al 34,1% attuale), mentre un notevole incremento ha riguardato la fascia migliore (dal 26,7% al 40,7%).

Ciò è da ascrivere anche all'intervento dell'Istituto, che ha provveduto ad invitare le imprese, che si trovavano, sulla base dei dati al 31 dicembre 1999, in una situazione di carenza in alcune aree geografiche, ad ampliare l'orario di ricevimento del pubblico nelle proprie unità di base.

Se si analizzano i dati riferiti alle diverse aree geografiche, è stato registrato un miglioramento dell'indice di apertura nell'Italia Meridionale ed Insulare (rispettivamente da valori pari a 91 e 91,2 del 1999 al 95,7 e 92,5 del 2000), anche se continua ad essere più elevata rispetto alle altre due aree la percentuale delle unità di base rientranti nella prima fascia, considerata non adeguata a garantire la continuità del servizio nei confronti dell'utenza.

4. Analisi delle reti di liquidazione

Dall'esame della struttura organizzativa delle 89 imprese che hanno comunicato i propri dati al 31 dicembre 2000, è risultato che erano operative, a quella data, 59 reti liquidative (erano 65 nel 1999). Di queste, 4 appartengono a società di servizi, 2 sono totalmente affidate a professionisti esterni all'impresa e 11 sono costituite da una sola unità di base, dislocata presso la sede sociale.

Analisi per numero di sinistri trattati. Anche per il 2000 le reti di liquidazione presenti sul mercato sono state suddivise in tre fasce dimensionali, sulla base del numero dei sinistri trattati.

La prima fascia (oltre i 200.000 sinistri gestiti nell'anno) comprende 12 reti di liquidazione (erano 14 nel 1999), di cui 1 rappresentata da una società di servizi, che appartiene allo stesso gruppo di controllo delle società mandanti. Le altre 11 strutture gestiscono, oltre ai propri sinistri, anche quelli di altre 14 imprese, tutte facenti parte dello stesso gruppo di controllo, ad eccezione di 1 caso nel quale la gestione è stata assunta in base ad un contratto di *outsourcing*. Le reti in argomento hanno gestito il 63% del volume globale dei sinistri trattati nel corso del 2000 (il 69% nel 1999).

La seconda fascia (da 50.000 a 200.000 sinistri all'anno) è costituita da 17 reti di liquidazione (19 nel 1999), di cui 2 appartenenti a società di servizi, ed hanno gestito il 28% dei sinistri del mercato (il 25% nel 1999).

Le rimanenti 28 strutture appartengono all'ultima fascia (meno di 50.000 sinistri) ed hanno gestito il 9% dei sinistri del mercato.

Nella tabella n. 5 sono stati analizzati, per ciascuna delle tre fasce, il rapporto sinistri/dipendenti e quello relativo all'incidenza dei reclami sul volume dei sinistri trattati (sinistri/reclami).

E' risultato che, anche nel 2000, il maggior carico di lavoro per dipendente è stato registrato, in media, dalle reti di liquidazione appartenenti alla fascia intermedia (da 50.000 a 200.000 sinistri) con 989 sinistri per dipendente, in aumento rispetto ai 960 dell'anno precedente, ed in controtendenza con l'andamento decrescente del carico di lavoro, riscontrato a livello nazionale (803 sinistri per dipendente). La fascia con il minor carico di lavoro rimane quella con il minor numero di sinistri gestiti (meno di 50.000 all'anno e 625 sinistri pro capite).

Per quanto riguarda l'incidenza dei reclami, anche nel 2000 tale ultima fascia registra il rapporto sinistri/reclami più elevato: 1 reclamo ogni 598 sinistri trattati rispetto ad una media nazionale di 1 ogni 641.

Attività dei call center. Dall'analisi dei dati forniti dalle imprese è risultato che 12 reti liquidative sulle 59 rilevate (pari al 20%) utilizzano, nella procedura di gestione, la struttura dei *call center*. Si fa presente che l'analisi ha riguardato solo i *call center* classificabili, secondo le istruzioni della circolare ISVAP n. 401/00, come unità di base, la cui attività non sia, quindi, limitata alla raccolta delle denunce ed all'attribuzione degli incarichi ai periti.

I 12 *call center*, di cui 6 appartengono a reti liquidative della prima fascia (oltre 200.000 sinistri gestiti nel 2000), sono utilizzati da 15 imprese e gestiscono, nella maggioranza dei casi, i sinistri meno complessi; il più delle volte quelli in regime di CID mandataria. In 4 casi il servizio non si estende a tutto il territorio nazionale.

Nel corso del 2000 i sinistri gestiti dai *call center* sono stati 485.274 rispetto ai 214.933 del 1999, con un aumento del 126%.

Il prospetto seguente riporta, per gli anni 1999/2000, il totale dei sinistri gestiti a livello nazionale, quelli gestiti dai *call center* e la quota di questi ultimi sul totale.

SINISTRI GESTITI DAI CALL CENTER NEGLI ANNI 1999/2000

	1999	2000	Var. 99/00
Totale sinistri trattati	7.715.959	7.071.900	- 8,3%
Sinistri gestiti da <i>call center</i>	214.933	485.274	+ 125,8%
Sin. <i>call center</i> /sin. trattati	2,8%	6,9%	

“Pronta liquidazione”. Delle 59 reti liquidative operanti al 31 dicembre 2000, 35 (pari al 59%) hanno dichiarato di avvalersi della “pronta liquidazione”, che assume caratteristiche peculiari per ciascuna impresa, ma che presenta alcune caratteristiche uniformi in relazione sia alla tipologia dei danni sia all’*iter* liquidativo.

E’ stato verificato che la procedura in questione riguarda sempre i sinistri classificati come “semplici”: in questo caso quelli con danni alle sole cose ed i danni gestiti in regime di CID/mandataria. Qualche impresa limita l’applicazione di tale procedura ai danni CID o a quelli la cui responsabilità è totalmente a carico dell’assicurato o, ancora, esclude alcune aree geografiche. E’, invece, sempre presente un limite di importo che, nella stragrande maggioranza dei casi, è compreso tra i 3 ed i 4 milioni di lire. Si osserva, inoltre, che tutte le reti liquidative di maggiori dimensioni, ad eccezione di un caso, adottano in misura più o meno estesa la “pronta liquidazione”.

Per quanto riguarda l’incidenza della “pronta liquidazione” sul volume dei sinistri trattati a livello nazionale, il prospetto che segue evidenzia che questa è rimasta sostanzialmente stabile rispetto all’anno precedente.

SINISTRI GESTITI IN PRONTA LIQUIDAZIONE NEGLI ANNI 1999/2000

	1999	2000	Var. 99/00
Totale sinistri trattati	7.715.959	7.071.900	- 8,3%
Sinistri gestiti in pronta liquidazione	904.233	838.028	- 7,3%
Sin. in pronta liquidazione/sin. trattati	11,7%	11,9%	

Si fa presente, inoltre, che circa il 15% (pari a 123.081 sinistri) degli 838.028 danni liquidati con la “pronta liquidazione” sono stati gestiti tramite i *call center*.

Analizzando l’incidenza della “pronta liquidazione” sul totale dei sinistri trattati con riferimento alle diverse aree geografiche, si può notare che la percentuale più elevata è riscontrabile nell’Italia Insulare (il 14,4%), mentre quella più bassa appartiene all’Italia Meridionale (9,9%).

5. Osservazioni conclusive

L’analisi dei dati relativi alle strutture che effettuano il servizio di liquidazione dei sinistri del ramo r.c.auto, riferiti al 31 dicembre 2000 e comparati con quelli dell’anno precedente confermano alcune tendenze che, già emerse nell’anno precedente, hanno assunto, nel 2000, caratteristiche più definite.

Tali tendenze possono, in relazione ai diversi aspetti oggetto di analisi nella presente circolare, essere così descritte in sintesi:

a) la riorganizzazione delle strutture liquidative ha assunto un deciso vigore, a seguito, soprattutto, delle operazioni di concentrazione e di acquisizione che hanno interessato il mercato nel corso del 2000 e che proseguiranno nel 2001, confermando la tendenza ad una crescita dimensionale;

b) le maggiori dimensioni hanno comportato la ricerca di economie di scala a livello aziendale che hanno riguardato, ovviamente, anche le strutture liquidative, diminuite di numero rispetto all'anno precedente;

c) le soluzioni innovative, quali l'utilizzo nella procedura di liquidazione dei *call center*, che, nell'anno precedente, erano ancora in via di implementazione, superata la fase di sperimentazione, hanno evidenziato un aumento dei sinistri gestiti da tali strutture. Anche se l'incidenza dei *call center* è attualmente limitata ad appena un 7% circa del mercato, si può affermare che è consolidato l'andamento ascendente, soprattutto con riferimento ai sinistri che, per tipologia, consentono di adottare una procedura di liquidazione semplificata. Non si può trascurare, tuttavia, che la tendenza all'incremento del volume dei sinistri gestiti dai *call center* è dettata anche dall'esigenza di recuperare gli ingenti investimenti, in termini di risorse finanziarie ed umane, sostenuti per l'impianto di strutture che siano in grado di garantire livelli di efficienza e di qualità del servizio accettabili per l'utenza e rispondenti a quanto l'Istituto richiede.

d) la tendenza al miglioramento della situazione relativa agli orari di apertura al pubblico, complessivamente considerata, ha avuto nel 2000 un'accelerazione, con riguardo a tutto il territorio nazionale, essendo stata riscontrata una percentuale di unità di base che osservano un orario superiore alle 16 ore settimanali pari a circa il 41%, contro il 27% dell'anno precedente. Tale miglioramento è anche dovuto all'azione dell'Istituto che ha provveduto, sull'ampliamento degli orari di apertura degli uffici liquidativi, a richiamare l'attenzione di quelle imprese che in alcune aree geografiche risultavano carenti, in relazione al volume dei sinistri gestiti ed alla mancanza, nelle medesime aree, di altri punti di contatto con l'utenza. L'indice di apertura, analizzato per aree geografiche, non si presenta, tuttavia, ancora in modo omogeneo, in quanto la percentuale delle unità di base considerate non adeguate a garantire la continuità del servizio nei confronti dell'utenza continua ad essere più elevata nell'Italia Meridionale ed Insulare rispetto alle altre due aree.

Nel 2000 si è manifestata una tendenza alla riduzione del divario con le regioni del Centro-Nord. Sussiste, peraltro, ancora una situazione di disomogeneità a sfavore dell'Italia Meridionale ed Insulare, con riguardo ad alcuni indicatori, quali il rapporto sinistri/dipendenti. Permane, inoltre, la minore densità dei punti di contatto sul territorio e la maggiore incidenza dei reclami in rapporto al volume dei sinistri trattati.

L'ISVAP rinnova l'invito a tutte le imprese affinché la riorganizzazione delle strutture adibite alla liquidazione dei sinistri del ramo r.c.auto, che sta coinvolgendo, con motivazioni anche molto diverse tra loro, una percentuale rilevante del mercato, sia attuata, assieme alla riduzione dei costi, con l'obiettivo del conseguimento di un servizio efficiente e puntuale in misura omogenea su tutto il territorio.

In tal senso, è auspicabile che la riduzione della presenza sul territorio degli uffici di liquidazione, dovuta all'utilizzo di strutture centralizzate o più flessibili, possa essere compensata dalla maggiore efficienza di tali strutture e dalla razionalizzazione delle risorse, tale da consentire di rafforzare quegli uffici che presentano carenze di organico od ai quali è affidata la gestione di sinistri che richiedono, per la loro complessità, una procedura di gestione più laboriosa. Ciò è tanto più necessario in quanto le modifiche all'art. 3 della legge n. 39/1977, contenute nella legge n. 57/2001, hanno disciplinato in modo più ampio e dettagliato le modalità ed i termini entro cui le imprese sono tenute ad effettuare l'offerta di risarcimento o a comunicare i motivi della mancata offerta, incidendo in misura significativa sulla gestione e sulla liquidazione dei sinistri, in particolare di quelli con lesioni alla persona.

Il Presidente
Giovanni Manghetti

Tabella 1

**DISTRIBUZIONE PROVINCIALE DELLE SEDI ADIBITE ALLA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI
TOTALE MERCATO (31/12/2000)**

Territorio	Punti di contatto	%	Veicoli circolanti / Punti di contatto	Superficie(Kmq.) / Punti di contatto	Veicoli circolanti / Km. di strade
Aosta	29	0,3	6.229,7	112,5	
<i>Val d'Aosta</i>	29	0,3	6.229,7	112,5	88,5
Torino	409	4,7	4.175,1	16,7	
Alessandria	94	1,1	3.493,6	37,9	
Asti	40	0,5	4.096,8	37,8	
Biella	38	0,4	4.065,3	24,0	
Cuneo	110	1,3	4.003,6	62,8	
Novara	61	0,7	4.283,9	22,0	
Verbano C.O.	29	0,3	4.210,1	77,8	
Vercelli	40	0,5	3.439,0	52,2	
<i>Piemonte</i>	821	9,5	4.038,7	30,9	106,8
Genova	130	1,5	4.836,2	14,1	
Imperia	73	0,8	2.281,1	15,8	
La Spezia	49	0,6	3.053,5	18,0	
Savona	58	0,7	3.769,5	26,6	
<i>Liguria</i>	310	3,6	3.753,1	17,5	136,4
Milano	493	5,7	5.554,1	4,0	
Bergamo	127	1,5	5.389,4	21,4	
Brescia	193	2,2	4.206,9	24,8	
Como	99	1,1	4.069,0	13,0	
Cremona	65	0,8	3.510,9	27,2	
Lecco	47	0,5	4.816,9	17,4	
Lodi	30	0,4	4.242,5	26,1	
Mantova	63	0,7	4.489,4	37,1	
Pavia	106	1,2	3.384,4	28,0	
Sondrio	28	0,3	4.556,6	114,7	
Varese	128	1,5	4.742,2	9,4	
<i>Lombardia</i>	1379	15,9	4.782,7	17,3	237,7
Trento	107	1,2	3.207,3	58,0	
Bolzano	89	1,0	3.404,6	83,2	
<i>Trentino-Alto Adige</i>	196	2,3	3.296,9	69,4	71,2
Venezia	116	1,3	4.355,7	21,2	
Belluno	46	0,5	3.190,3	80,0	
Padova	164	1,9	3.869,4	13,1	
Rovigo	45	0,5	3.690,5	39,8	
Treviso	140	1,6	4.206,1	17,7	
Verona	128	1,5	4.880,4	24,3	
Vicenza	139	1,6	4.304,2	19,6	
<i>Veneto</i>	778	9,0	4.196,0	23,6	136,6
Udine	85	1,0	4.459,4	57,6	
Gorizia	24	0,3	4.322,2	19,4	
Pordenone	52	0,6	4.065,8	43,7	
Trieste	43	0,5	4.126,7	4,9	
<i>Friuli-Venezia Giulia</i>	204	2,4	4.272,8	38,5	144,2

**DISTRIBUZIONE PROVINCIALE DELLE SEDI ADIBITE ALLA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI
TOTALE MERCATO (31/12/2000)**

Territorio	Punti di contatto	%	Veicoli circolanti / Punti di contatto	Superficie(Kmq.) / Punti di contatto	Veicoli circolanti / Km. di strade
Bologna	152	1,8	4.627,8	24,4	
Ferrara	54	0,6	4.735,1	48,7	
Forlì Cesena	66	0,8	4.350,2	36,0	
Modena	121	1,4	4.182,1	22,2	
Parma	68	0,8	4.525,6	50,7	
Piacenza	57	0,7	3.658,4	45,4	
Ravenna	73	0,8	3.905,4	25,5	
Reggio Emilia	51	0,6	7.085,0	45,0	
Rimini	68	0,8	3.214,2	7,9	
San Marino	7	0,1	0,0	0,0	
<i>Emilia-Romagna</i>	<i>717</i>	<i>8,3</i>	<i>4.370,3</i>	<i>30,9</i>	<i>107,7</i>
Italia Settentrionale	4434	51,2	4.323,7	27,0	139,4
Firenze	180	2,1	4.143,0	19,5	
Arezzo	67	0,8	3.823,5	48,2	
Grosseto	44	0,5	3.738,6	102,4	
Livorno	94	1,1	2.684,6	12,9	
Lucca	83	1,0	3.535,7	21,4	
Massa Carrara	42	0,5	3.242,4	27,5	
Pisa	82	1,0	3.699,4	29,9	
Pistoia	60	0,7	3.463,0	16,1	
Prato	49	0,6	3.612,3	7,5	
Siena	58	0,7	3.829,7	65,9	
<i>Toscana</i>	<i>759</i>	<i>8,8</i>	<i>3.634,6</i>	<i>30,3</i>	<i>130,2</i>
Ancona	84	1,0	4.045,6	23,1	
Ascoli Piceno	86	1,0	3.238,9	24,3	
Macerata	51	0,6	4.591,1	54,4	
Pesaro Urbino	59	0,7	4.604,6	49,0	
<i>Marche</i>	<i>280</i>	<i>3,2</i>	<i>4.015,0</i>	<i>34,6</i>	<i>79,8</i>
Perugia	117	1,4	4.203,1	54,1	
Terni	47	0,5	3.673,9	45,2	
<i>Umbria</i>	<i>164</i>	<i>1,9</i>	<i>4.051,4</i>	<i>51,6</i>	<i>101,5</i>
Roma	444	5,1	6.828,5	12,1	
Frosinone	69	0,8	4.779,1	47,0	
Latina	81	0,9	4.332,0	27,8	
Rieti	26	0,3	4.005,9	105,7	
Viterbo	56	0,7	3.868,2	64,5	
<i>Lazio</i>	<i>676</i>	<i>7,8</i>	<i>5.966,4</i>	<i>25,5</i>	<i>211,4</i>
L'Aquila	55	0,6	3.629,4	91,5	
Chieti	68	0,8	3.863,0	38,1	
Pescara	65	0,8	3.178,2	18,8	
Teramo	51	0,6	4.022,2	38,2	
<i>Abruzzi</i>	<i>239</i>	<i>2,8</i>	<i>3.657,0</i>	<i>45,2</i>	<i>61,2</i>

**DISTRIBUZIONE PROVINCIALE DELLE SEDI ADIBITE ALLA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI
TOTALE MERCATO (31/12/2000)**

Territorio	Punti di contatto	%	Veicoli circolanti / Punti di contatto	Superficie(Kmq.) / Punti di contatto	Veicoli circolanti / Km. di strade
Campobasso	38	0,4	3.683,5	76,6	
Isernia	18	0,2	3.173,2	84,9	
<i>Molise</i>	56	0,7	3.519,5	79,2	64,2
Italia Centrale	2174	25,1	4.439,6	33,9	123,3
Napoli	166	1,9	12.254,0	7,1	
Avellino	44	0,5	5.590,8	63,5	
Benevento	30	0,4	5.702,1	69,0	
Caserta	51	0,6	10.532,1	51,8	
Salerno	97	1,1	6.885,3	50,8	
<i>Campania</i>	388	4,5	9.423,3	35,0	216,4
Bari	221	2,6	4.073,8	23,3	
Brindisi	39	0,5	6.351,4	47,2	
Foggia	81	0,9	4.372,9	88,8	
Lecce	88	1,0	5.699,6	31,4	
Taranto	58	0,7	5.758,1	42,0	
<i>Puglia</i>	487	5,6	4.800,3	39,8	143,1
Potenza	48	0,6	4.700,2	136,4	
Matera	34	0,4	3.506,9	101,4	
<i>Basilicata</i>	82	1,0	4.205,4	121,9	53,0
Catanzaro	60	0,7	3.767,6	39,9	
Cosenza	89	1,0	4.695,0	74,7	
Crotone	24	0,3	4.074,8	71,5	
Reggio Calabria	75	0,9	4.744,1	42,4	
Vibo valentia	20	0,2	5.055,1	57,0	
<i>Calabria</i>	268	3,1	4.472,4	56,3	73,2
Italia Meridionale	1225	14,2	6.153,0	47,4	134,3
Palermo	106	1,2	7.559,3	47,1	
Agrigento	48	0,6	5.689,1	63,4	
Caltanissetta	41	0,5	3.908,5	51,9	
Catania	124	1,4	6.219,3	28,7	
Enna	18	0,2	5.457,7	142,3	
Messina	78	0,9	5.577,0	41,6	
Ragusa	33	0,4	6.449,0	48,9	
Siracusa	43	0,5	6.227,5	49,0	
Trapani	49	0,6	5.865,1	50,2	
<i>Sicilia</i>	540	6,2	6.124,1	47,6	148,3
Cagliari	131	1,5	3.661,5	52,6	
Nuoro	45	0,5	3.434,7	156,5	
Oristano	23	0,3	3.917,3	114,4	
Sassari	88	1,0	3.526,5	85,5	
<i>Sardegna</i>	287	3,3	3.605,1	83,9	84,2
Italia Insulare	827	9,6	5.249,9	60,2	125,5
Totale Italia	8660	100,0	4.700,0	34,8	132,8

Tabella 2

**DISTRIBUZIONE REGIONALE DEI SINISTRI TRATTATI
TOTALE MERCATO (31/12/2000)**

Territorio	Sinistri su dipendenti	Numero dipendenti	%	Sinistri trattati (1)	%	Sinistri su reclami
Campania	1.374,9	570	6,5	783.704	11,1	258,4
Puglia	1.016,2	389	4,4	395.296	5,6	658,8
Calabria	997,3	157	1,8	156.568	2,2	408,8
Sicilia	982,0	508	5,8	498.860	7,1	527,9
Lazio	856,4	1.025	11,6	877.849	12,4	436,5
Sardegna	807,9	182	2,1	147.042	2,1	773,9
Totale Italia	803,0	8.807	100,0	7.071.900	100,0	641,5
Marche	796,6	189	2,2	150.563	2,1	946,9
Lombardia	765,2	1.890	21,5	1.446.265	20,5	1.528,8
Abruzzi	732,0	159	1,8	116.391	1,7	750,9
Emilia-Romagna	711,9	715	8,1	508.993	7,2	978,8
Veneto	689,9	625	7,1	431.155	6,1	552,8
Piemonte	686,5	828	9,4	568.454	8,0	1.869,9
Toscana	682,1	650	7,4	443.358	6,3	1.060,7
Umbria	650,8	137	1,6	89.161	1,3	1.221,4
Liguria	639,4	375	4,3	239.771	3,4	1.223,3
Friuli-Venezia Giulia	612,5	232	2,6	142.090	2,0	1.353,2
Basilicata	535,7	7	0,1	3.750	0,1	50,0
Molise	503,6	18	0,2	9.064	0,1	394,1
Trentino-Alto Adige	423,2	144	1,6	60.941	0,9	597,5
Val d'Aosta	375,0	7	0,1	2.625	0,0	437,5

Italia Meridionale	1.192,6	1.123	12,8	1.339.318	18,9	327,4
Italia Insulare	936,1	690	7,8	645.902	9,1	569,1
Totale Italia	803,0	8.807	100,0	7.071.900	100,0	641,5
Italia Centrale	774,3	2.178	24,7	1.686.386	23,9	594,0
Italia Settentrionale	706,0	4.816	54,7	3.400.294	48,1	1.149,1

(1) I sinistri trattati comprendono i riservati al 31.12.99 e quelli denunciati nel corso del 2000, compresi quelli gestiti in regime di impresa mandataria in base alla convenzione indennizzo diretto.

Tabella 3

**DISTRIBUZIONE DEI SINISTRI TRATTATI NELLE 15 MAGGIORI PROVINCE
PER NUMERO DI VEICOLI CIRCOLANTI
TOTALE MERCATO (31/12/2000)**

Territorio	Sinistri su dipendenti	Numero dipendenti	%	Sinistri trattati (1)	%	Veicoli circolanti (in migliaia)	%	Sinistri su reclami
Napoli	1.475,0	400	4,5	589.989	8,3	2.034	5,0	373,88
Catania	1.191,0	171	1,9	203.662	2,9	771	1,9	1023,43
Salerno	1.136,2	105	1,2	119.298	1,7	668	1,6	164,1
Bari	1.039,4	224	2,5	232.818	3,3	900	2,2	834,47
Palermo	964,4	193	2,2	186.131	2,6	801	2,0	738,62
Roma	879,4	876	10,0	770.308	10,9	3.032	7,5	434,22
Milano	832,4	1.245	14,1	1.036.344	14,7	2.738	6,7	1834,24
Totale Italia	803,0	8.807	100,0	7.071.900	100,0	40.702	100,0	641,5
Verona	780,0	175	2,0	136.498	1,9	625	1,5	1.772,7
Torino	753,9	579	6,6	436.490	6,2	1.708	4,2	2.238,4
Padova	745,1	223	2,5	166.161	2,4	635	1,6	557,6
Bologna	737,2	312	3,5	230.018	3,3	703	1,7	888,1
Firenze	725,8	309	3,5	224.266	3,2	746	1,8	1.933,3
Genova	682,7	283	3,2	193.198	2,7	629	1,5	1.805,6
Bergamo	665,4	140	1,6	93.153	1,3	684	1,7	1.023,7
Brescia	649,3	163	1,9	105.833	1,5	812	2,0	1.511,9

(1) I sinistri trattati comprendono i riservati al 31.12.99 e quelli denunciati nel corso del 2000, compresi quelli gestiti in regime di impresa mandataria in base alla convenzione indennizzo diretto.

Tabella 4

CLASSIFICA DELLE MACROREGIONI SECONDO I TEMPI DI APERTURA (a)

Territorio	Frequenze % per fasce orarie			Indice di apertura
	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	
Centro	31,0	24,6	44,4	103,3
Nord	32,6	26,2	41,2	101,0
Italia	34,1	25,2	40,7	100,0
Sud	39,3	23,7	37,0	95,7
Isole	42,5	24,0	33,5	92,5

a) Escluse le unità di base non classificabili (48 su un totale di 1969).

LEGENDA FASCE ORARIE

- 1: da 1 a 2 giorni e meno di 8 ore settimanali;
- 2: da 2 a 4 giorni e ore settimanali comprese fra 8 e 16;
- 3: da 4 a 5 giorni e più di 16 ore settimanali.

CLASSIFICA DELLE REGIONI SECONDO I TEMPI DI APERTURA (a)

Territorio	Frequenze % per fasce orarie			Indice di apertura
	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	
Molise		20,0	80,0	135,6
Valle D'Aosta		33,3	66,7	129,1
Basilicata	28,6		71,4	117,6
Trentino A.A.	26,4	7,6	66,0	116,0
Lazio	20,3	32,0	47,7	110,1
Piemonte	21,8	33,9	44,2	107,7
Toscana	31,3	18,4	50,3	106,0
Veneto	31,8	19,7	48,6	104,9
Italia	34,1	25,2	40,7	100,0
Friuli-V. Giulia	36,7	21,7	41,7	99,3
Puglia	37,3	22,0	40,7	98,5
Lombardia	34,4	30,1	35,5	97,4
Liguria	32,9	35,5	31,6	96,2
Abruzzo	32,7	36,7	30,6	95,8
Emilia-Romagna	42,1	22,0	36,0	93,9
Sicilia	41,1	24,0	34,9	93,8
Calabria	42,9	21,4	35,7	93,4
Marche	44,6	20,0	35,4	92,4
Campania	40,7	29,6	29,6	91,5
Sardegna	45,1	23,9	31,0	90,0
Umbria	50,0	17,5	32,5	88,4

a) Escluse le unità di base non classificabili (48 su un totale di 1969).

LEGENDA FASCE ORARIE

- 1: da 1 a 2 giorni e meno di 8 ore settimanali;
- 2: da 2 a 4 giorni e ore settimanali comprese fra 8 e 16;
- 3: da 4 a 5 giorni e più di 16 ore settimanali.

CLASSIFICA DELLE PROVINCE SECONDO I TEMPI DI APERTURA (a)

Territorio	Frequenze % per fasce orarie			Indice di apertura
	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	
Crotone			100,0	145,2
Isernia			100,0	145,2
Matera			100,0	145,2
Ragusa			100,0	145,2
Rovigo			100,0	145,2
San Marino			100,0	145,2
Verbano C.O.			100,0	145,2
Vibo Valentia			100,0	145,2
Chieti		16,7	83,3	137,2
Belluno	11,1		88,9	134,5
Aosta		33,3	66,7	129,1
Campobasso		33,3	66,7	129,1
Grosseto	14,3	14,3	71,4	124,5
Viterbo	18,2	9,1	72,7	123,2
Vicenza	17,9	10,7	71,4	122,8
Benevento		50,0	50,0	121,0
Brindisi		50,0	50,0	121,0
Mantova	25,0		75,0	121,0
Nuoro	25,0		75,0	121,0
Bolzano	20,7	10,3	69,0	120,2
Massa Carrara	22,2	11,1	66,7	118,4
Siracusa	28,6		71,4	117,6
Siena	20,0	20,0	60,0	116,2
Roma	8,6	43,8	47,6	115,7
Alessandria	15,4	30,8	53,9	115,5
Cuneo	13,6	36,4	50,0	114,4
Pistoia	27,3	9,1	63,6	114,4
Venezia	28,0	8,0	64,0	114,3
La Spezia	22,2	22,2	55,6	113,0
Arezzo	29,4	11,8	58,8	111,1
Trento	33,3	4,2	62,5	111,0
Lucca	30,8	11,5	57,7	109,9
Teramo	25,0	25,0	50,0	108,9
Pesaro Urbino	35,3	5,9	58,8	108,2
Prato	23,1	30,8	46,2	108,0
Torino	21,4	36,7	41,8	106,7
Pisa	35,0	10,0	55,0	106,5
Trieste	26,7	26,7	46,7	106,5
Pavia	23,5	35,3	41,2	105,4
Pordenone	41,2		58,8	105,4
Avellino	33,3	16,7	50,0	104,9
L'Aquila	16,7	50,0	33,3	104,9
Terni	33,3	16,7	50,0	104,9
Livorno	31,6	21,1	47,4	104,5
Vercelli	14,3	57,1	28,6	103,7
Milano	28,9	28,1	43,0	103,6
Ferrara	25,0	37,5	37,5	102,9

CLASSIFICA DELLE PROVINCE SECONDO I TEMPI DI APERTURA (a)

Territorio	Frequenze % per fasce orarie			Indice di apertura
	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	
Treviso	34,6	19,2	46,2	102,4
Caltanissetta	33,3	22,2	44,4	102,2
Lecce	33,3	22,2	44,4	102,2
Novara	33,3	25,0	41,7	100,9
Imperia	46,2		53,9	100,6
Italia	34,1	25,2	40,7	100,0
Cosenza	38,9	16,7	44,4	99,5
Rimini	47,4		52,6	99,4
Latina	47,6		52,4	99,1
Agrigento	44,4	11,1	44,4	96,8
Bari	38,2	23,6	38,2	96,8
Biella	33,3	33,3	33,3	96,8
Enna	33,3	33,3	33,3	96,8
Forlì Cesena	43,8	12,5	43,8	96,8
Gorizia	33,3	33,3	33,3	96,8
Lodi	50,0		50,0	96,8
Oristano	50,0		50,0	96,8
Potenza	50,0		50,0	96,8
Ravenna	37,5	25,0	37,5	96,8
Sondrio	25,0	50,0	25,0	96,8
Taranto	38,5	23,1	38,5	96,8
Trapani	33,3	33,3	33,3	96,8
Padova	39,2	23,5	37,3	95,9
Napoli	31,1	40,0	28,9	95,8
Genova	23,8	54,8	21,4	95,7
Messina	43,8	18,8	37,5	93,8
Bologna	38,3	29,8	31,9	93,7
Ascoli Piceno	42,9	21,4	35,7	93,4
Como	42,9	21,4	35,7	93,4
Varese	30,8	46,2	23,1	93,1
Firenze	40,4	27,7	31,9	92,7
Foggia	52,9	5,9	41,2	91,1
Udine	40,0	32,0	28,0	91,0
Reggio Emilia	50,0	12,5	37,5	90,8
Palermo	43,2	27,0	29,7	90,3
Brescia	41,2	32,4	26,5	89,7
Parma	50,0	15,4	34,6	89,4
Reggio Calabria	47,4	21,1	31,6	89,2
Cagliari	45,0	27,5	27,5	88,4
Piacenza	45,5	27,3	27,3	88,0
Verona	40,6	37,5	21,9	87,8
Sassari	48,0	24,0	28,0	87,2
Ancona	45,8	29,2	25,0	86,7
Modena	42,1	36,8	21,1	86,6
Pescara	42,4	39,4	18,2	85,1
Cremona	50,0	25,0	25,0	84,7
Lecco	50,0	25,0	25,0	84,7

CLASSIFICA DELLE PROVINCE SECONDO I TEMPI DI APERTURA (a)

Territorio	Frequenze % per fasce orarie			Indice di apertura
	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	
Bergamo	48,4	29,0	22,6	84,3
Catania	47,4	31,6	21,1	84,1
Catanzaro	50,0	31,3	18,8	81,7
Salerno	57,9	15,8	26,3	81,5
Perugia	57,1	17,9	25,0	81,3
Asti	66,7		33,3	80,7
Frosinone	58,3	16,7	25,0	80,7
Savona	58,3	16,7	25,0	80,7
Macerata	60,0	20,0	20,0	77,5

a) Escluse le unità di base non classificabili (48 su un totale di 1969).

LEGENDA FASCE ORARIE

- 1: da 1 a 2 giorni e meno di 8 ore settimanali;
- 2: da 2 a 4 giorni e ore settimanali comprese fra 8 e 16;
- 3: da 4 a 5 giorni e più di 16 ore settimanali.

Tabella 5

**ANALISI DELLE STRUTTURE DI LIQUIDAZIONE SINISTRI
TOTALE MERCATO (31/12/2000)**

Tipo fascia	Numero dipendenti	%	Sinistri trattati (1)	%	Sinistri su dipendenti	Punti di contatto	%	Sinistri su reclami
Oltre 200.000 sinistri	5.761	65,4	4.446.402	62,9	771,8	4.725	54,6	651,8
Tra 50.000 e 200.000 sinistri	1.985	22,5	1.962.692	27,8	988,8	2.959	34,2	634,2
Meno di 50.000 sinistri	1.061	12,1	662.806	9,4	624,7	976	11,3	598,7
Totale Italia	8.807	100,0	7.071.900	100,0	803,0	8.660	100,0	641,5

(1) I sinistri trattati comprendono i riservati al 31.12.99 e quelli denunciati nel corso del 2000, compresi quelli gestiti in regime di impresa mandataria in base alla convenzione indennizzo diretto.

* * * * *

CIRCOLARE N. 451/D del 24 luglio 2001

Oggetto: **Polizze con prestazioni direttamente collegate ad un indice azionario o altro valore di riferimento (art. 30, comma 2, d.lgs. 17 marzo 1995, n.174).
Disposizioni in materia di costituzione del margine di solvibilità per i contratti inclusi nel ramo III di cui al punto A) della tabella allegata al d.lgs. 17 marzo 1995, n.174.**

Con circolare n. 317 del 15 gennaio 1998 questo Istituto ha impartito disposizioni per la redazione della nota informativa dei contratti che offrono prestazioni collegate ad un indice azionario o ad altro valore di riferimento (art. 30, comma 2, d. lgs. 17 marzo 1995, n.174), al fine di calibrare l'informativa precontrattuale ai particolari profili di rischio/rendimento associati alla stipulazione di queste polizze.

Con successiva circolare n. 332 del 25 maggio 1998 e provvedimento n. 981 del 16 settembre 1998 sono state dettate ulteriori disposizioni volte a disciplinare, rispettivamente, taluni aspetti giuridici e tecnici e l'utilizzo degli strumenti finanziari derivati a copertura delle riserve tecniche di tali contratti. La definizione di specifiche regole si è resa necessaria per garantire l'omogeneità di interpretazione delle disposizioni di legge e l'adozione di principi prudenziali nella gestione di polizze caratterizzate da meccanismi di indicizzazione delle somme assicurate che comportano il trasferimento, totale o parziale, dei rischi di investimento sull'assicurato.

La crescente complessità degli strumenti finanziari utilizzati dalle imprese come "valori di riferimento" per l'indicizzazione delle prestazioni e la conseguente maggiore complessità dei profili di rischio per gli assicurati pongono l'esigenza di intervenire nuovamente per potenziare la tutela degli assicurati, sia in termini di limitazione dell'esposizione ai rischi di investimento sia in termini di maggiore trasparenza nella presentazione delle prospettive di rendimento e dei rischi associati alla stipulazione di tali polizze.

Le disposizioni che seguono sono articolate in tre sezioni:

- SEZIONE I: Scelta degli indici azionari e degli altri valori di riferimento.
- SEZIONE II: Trasparenza dell'informativa precontrattuale e contrattuale.
- SEZIONE III: Sicurezza e negoziabilità degli attivi a copertura delle riserve tecniche.

---000---

Con l'occasione si ritiene inoltre opportuno fornire alcuni chiarimenti in materia di calcolo del margine di solvibilità da costituire per i contratti inclusi nel ramo III di cui al punto A) della tabella allegata al d.lgs. 174/95.

SEZIONE I : SCELTA DEGLI INDICI AZIONARI E DEGLI ALTRI VALORI DI RIFERIMENTO

1.1. L'art.30, comma 2, del d.lgs. 174/95 stabilisce che le riserve tecniche relative a contratti con prestazioni collegate ad "indici azionari" o "altri valori di riferimento" devono essere rappresentate con la massima approssimazione possibile dalle quote rappresentanti il valore di riferimento, oppure, qualora le quote non siano definite, da attivi di adeguata sicurezza e negoziabilità che corrispondano il più possibile a quelli su cui si basa il valore di riferimento.

Al riguardo, tenuto conto della necessità di assicurare che l'andamento dei parametri di riferimento sia agevolmente riproducibile, trasparente ed oggettivamente determinabile, si dispone che gli indici a cui possono essere collegate le prestazioni debbano soddisfare congiuntamente le seguenti condizioni:

1. essere costruiti su strumenti finanziari - come definiti dall'art. 1 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dai regolamenti di attuazione del citato d.lgs. - quotati su mercati regolamentati;
2. essere pubblicati su quotidiani di diffusione nazionale con cadenza coerente con la valorizzazione prevista in polizza;

3. essere calcolati da soggetti terzi, indipendenti rispetto alla compagnia di assicurazione e agli emittenti gli strumenti finanziari su cui sono costruiti;
4. essere calcolati in base a criteri di determinazione, resi disponibili agli interessati, che disciplinino anche le modalità di sostituzione o eliminazione di alcuni degli strumenti finanziari su cui sono costruiti.

Per quanto riguarda gli “altri valori di riferimento” (ad esempio un titolo strutturato) i requisiti di cui sopra devono sussistere per tutti i parametri o attivi sottostanti che, influenzando i profili di rischio/rendimento di detti “valori”, ne determinano, direttamente o indirettamente, l’indicizzazione.

Si richiama inoltre l’attenzione sul disposto di cui all’art. 5, lettera c) del provvedimento ISVAP n. 297 del 1996, in base al quale gli strumenti finanziari derivati, inclusi o meno in un attivo strutturato, devono avere valori sottostanti costituiti da attivi ammissibili ai fini della copertura delle riserve tecniche in base alla vigente normativa o da indici basati su tale tipologia di attivi.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche nel caso in cui l’indice o l’altro valore di riferimento sia assunto per la valorizzazione dell’importo dovuto in caso di riscatto o riduzione.

1.2. E’ possibile assumere come valori di riferimento indici basati sull’andamento di OICR, nonché strumenti finanziari derivati, inclusi o meno in attivi strutturati, le cui attività sottostanti siano OICR o relativi indici, a condizione che gli OICR di riferimento rispettino la disciplina normativa e regolamentare dettata per i contratti di cui all’art. 30, comma 1, d.lgs. 174/95 in vigore al momento di emissione del contratto.

Sono esclusi indici o valori basati, direttamente o indirettamente, su fondi di investimento o società di investimento diversi da quelli sopra richiamati, ivi inclusi i fondi interni assicurativi.

1.3. Considerata la necessità di delimitare la natura dei rischi di investimento sopportati dagli assicurati, con particolare riferimento ai rischi di mercato, si dispone inoltre che le prestazioni non possono essere collegate a indici o altri valori costruiti su strumenti finanziari derivati su merci e relativi indici, anche se contenuti in un attivo strutturato.

1.4. Tenuto conto della particolarità del parametro, è consentita l’assunzione, quale valore di riferimento, del tasso di inflazione (da specificare nella sua esatta configurazione), a condizione che l’impresa utilizzi a copertura delle relative riserve tecniche attivi aventi modalità di indicizzazione, durata, flussi finanziari, profili di liquidabilità e, in generale, caratteristiche coerenti con i corrispondenti impegni contrattuali. A tali attivi si applicano le disposizioni sul merito di credito dell’ente emittente previste nella sezione III, paragrafo 1.2.

SEZIONE II: TRASPARENZA DELL’INFORMATIVA PRECONTRATTUALE E CONTRATTUALE

II.1. INFORMATIVA PRECONTRATTUALE

La maggiore complessità e diversificazione dei profili di rischio a carico degli assicurati derivanti dalla stipulazione dei contratti di cui all’art. 30, comma 2 pone l’esigenza di un’informativa al pubblico più dettagliata, secondo uno schema uniforme che faciliti il confronto tra le varie offerte.

Di seguito si indica lo schema fisso di nota informativa cui le imprese dovranno attenersi, avendo cura di predisporre documenti atti, in concreto, a fornire una corretta e trasparente informativa alla clientela. Si raccomanda l’utilizzo di espressioni e di soluzioni grafiche che consentano l’agevole comprensione del documento.

Per non ingenerare confusione circa l’esistenza di garanzie finanziarie, le imprese dovranno astenersi, nella nota informativa e nei documenti contrattuali, dall’utilizzare l’espressione “garanzia”, “garantito” o similari

qualora le garanzie in questione non siano rilasciate dalla impresa di assicurazione stessa. Ciò vale sia per le garanzie di minimo che per le garanzie di indicizzazione del capitale.

E' fatto divieto di introdurre nella nota informativa indicazioni di natura pubblicitaria. L'inserimento di informazioni supplementari rispetto a quelle previste dallo schema deve essere limitato all'esigenza di rendere pienamente comprensibili le caratteristiche del contratto.

Si è rilevato che molte imprese nella nota informativa indicano che *“La presente nota è redatta nel rispetto delle disposizioni impartite dall'ISVAP...”*, espressione che implica una valutazione dell'Istituto in senso positivo circa la conformità alle medesime. Considerato che la normativa vigente non prevede un sistema di approvazione o preventiva notifica della nota informativa all'Autorità di vigilanza, dovranno essere evitate formulazioni che comportino *“autocertificazioni”* di conformità. Inoltre, il frontespizio della nota informativa dovrà riportare la seguente frase: *“L'informativa precontrattuale e in corso di contratto relativa alla tipologia di polizza di seguito descritta è regolata da specifiche disposizioni emanate dall'ISVAP. La presente nota informativa non è soggetta al preventivo controllo da parte dell'ISVAP.”*

SCHEMA DI NOTA INFORMATIVA

- A. Informazioni sull'impresa di assicurazione**
- B. Avvertenze per il contraente**
- C. Informazioni sul contratto**

A. Informazioni sull'impresa di assicurazione

1. Denominazione e forma giuridica.
2. Indirizzo della sede legale, comprensivo dell'indicazione dello Stato.
3. Indirizzo della eventuale sede secondaria con cui sarà concluso il contratto, comprensivo dell'indicazione dello Stato.
4. Estremi del provvedimento di autorizzazione all'esercizio. Le imprese straniere dovranno inoltre indicare se operano in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi.

B. Avvertenze per il contraente

Questa sezione mira a dare immediata percezione al contraente dei profili di rischio associati alla stipulazione della polizza, rinviando alle più dettagliate indicazioni contenute nella sezione C della nota informativa.

1. Indicare la peculiarità della polizza evidenziando che si tratta di un contratto in cui l'entità delle somme dovute dall'impresa di assicurazione dipende dalle oscillazioni del valore di uno o più parametri di riferimento e che pertanto il contraente assume il rischio connesso all'andamento di tali parametri, in funzione del particolare meccanismo di collegamento delle prestazioni ai parametri stessi. Rinviare alla parte C della nota informativa, in cui saranno descritte in dettaglio le caratteristiche del prodotto.
2. Descrivere nella maniera più obiettiva possibile i profili di rischio finanziario (di interesse, di cambio, di controparte, ecc.) cui si espone il contraente con la stipulazione della polizza. L'attenzione del contraente dovrà essere richiamata sui rischi effettivamente presenti nell'operazione.
3. Indicare l'eventuale assenza di garanzie di rendimento minimo offerte dall'impresa di assicurazione. Indicare le eventuali prestazioni che possono risultare inferiori ai premi pagati dal contraente. Rinviare alla descrizione delle prestazioni contenuta nella parte C della nota informativa per i dettagli.
4. Indicare le eventuali garanzie di rendimento minimo offerte dall'impresa di assicurazione. Non possono essere qualificate tali le garanzie di rendimento minimo offerte da soggetti terzi.

5. Indicare gli effetti economici negativi derivanti dall'interruzione anticipata del contratto, mettendo in evidenza la possibilità che il valore di riscatto risulti inferiore ai premi pagati dal contraente. Rinviare alla parte relativa al riscatto per i dettagli.
6. Indicare eventuali conflitti di interesse dell'impresa attinenti il collocamento della polizza e/o l'acquisto degli attivi a copertura delle relative riserve tecniche.
7. Inserire, con caratteri grafici di maggiore evidenza, la frase: "Leggere attentamente tutta la nota informativa prima della sottoscrizione della polizza".

C. Informazioni sul contratto

1. Prestazioni assicurative

Fornire la descrizione delle prestazioni assicurative (prestazioni principali, accessorie e/o complementari), indicando le relative modalità di determinazione.

In particolare, fornire, separatamente per la prestazione in caso di sopravvivenza dell'assicurato alla scadenza e per il caso di morte nel corso della durata contrattuale, le informazioni secondo il seguente schema.

PRESTAZIONE IN CASO DI.....(indicare la prestazione e ripetere per ciascuna prestazione le informazioni).

1.1. Prestazione e modalità di calcolo.

- 1.1.1. Indicare le modalità di indicizzazione della prestazione, nonché l'eventuale consolidamento delle indicizzazioni periodiche.
- 1.1.2. Indicare l'esistenza o meno di una garanzia di rendimento minimo offerta dall'impresa. Possono essere qualificate tali solo le garanzie che comportano l'assunzione del relativo rischio di investimento da parte dell'impresa di assicurazione. Nel caso di garanzia di rendimento minimo indicare, con riferimento al premio versato (al netto della eventuale quota per le coperture di rischio esplicitata nel simbro di polizza ai sensi dell'art.13, comma 2, del d.lgs. 47/2000, o di altre coperture di puro rischio), il valore della prestazione garantita e l'equivalente tasso di rendimento su base annua.
- 1.1.3. Indicare, con caratteri grafici di maggiore evidenza, se, e in conseguenza di quali eventi, esiste la possibilità che l'entità della prestazione sia inferiore ai premi versati.

1.2. Parametro di riferimento a cui è collegata la prestazione

1.2.1. Se la prestazione è direttamente collegata ad un indice azionario descrivere:

- la composizione dell'indice azionario;
- il mercato di riferimento dell'indice azionario, specificando che per tale si intende il mercato su cui sono negoziate le azioni che compongono l'indice;
- la fonte informativa da cui i valori dell'indice azionario sono presi a riferimento ai fini della valorizzazione;
- le modalità e la tempistica di rilevazione dell'indice;
- le conseguenze della sospensione o mancata rilevazione dell'indice azionario o di altri eventi di turbativa dell'indice azionario, del mercato di riferimento o degli strumenti finanziari su cui è costruito.

Riportare un prospetto o grafico illustrante l'andamento annuo dell'indice negli ultimi 10 anni o, se il dato non è disponibile per tale periodo, per il minore periodo disponibile. Evidenziare in calce che l'andamento passato dell'indice non offre garanzie di uguali andamenti nel futuro.

Se la prestazione è direttamente collegata ad un paniere di indici azionari descrivere la composizione del paniere e fornire, per ciascun indice azionario, tutte le informazioni di cui sopra. Il grafico o prospetto, se

le caratteristiche del paniere lo consentono, dovrà essere riferito al *trend* passato del paniere, appositamente ricostruito. In caso contrario dovrà essere riprodotto un grafico o prospetto riportante l'andamento di ciascun indice, mettendo in evidenza le eventuali correlazioni significative tra gli andamenti dei diversi indici.

1.2.2. Se la prestazione è direttamente collegata ad un altro valore di riferimento indicare:

- la denominazione e la natura degli strumenti finanziari (secondo la definizione di cui all'art. 1 del d.lgs. 58/1998 e regolamenti di attuazione del citato d.lgs.) su cui il valore è costruito;
- il mercato di negoziazione prevalente degli strumenti finanziari;
- la fonte informativa dalla quale è ricavabile il valore di riferimento;
- le modalità e la tempistica di rilevazione;
- le conseguenze della sospensione, eliminazione o mancata rilevazione o di altri eventi di turbativa del valore di riferimento o degli strumenti finanziari su cui è costruito.

Per consentire la chiara rappresentazione dell'intera struttura finanziaria da cui derivano i profili di rischio/rendimento della polizza dovranno essere adeguatamente descritte anche le caratteristiche dei valori o attivi "sottostanti" i predetti strumenti.

Se la prestazione è direttamente collegata al valore corrente degli attivi destinati a copertura degli impegni tecnici assunti dall'impresa, rinviare al successivo punto 2 per una più dettagliata descrizione.

Riportare un grafico o un prospetto illustrante l'andamento annuo del valore di riferimento negli ultimi 10 anni o, se il dato non è disponibile per tale periodo, per il minore periodo disponibile. In assenza del *trend* storico del valore di riferimento dovrà essere riportato l'andamento degli strumenti finanziari su cui esso è costruito.

Evidenziare in calce che l'andamento passato dell'indice non offre garanzie di uguali andamenti nel futuro.

2. Indicazioni sugli attivi destinati a copertura degli impegni tecnici assunti dall'impresa

Le indicazioni che seguono devono essere rese se gli attivi destinati a copertura delle riserve tecniche rappresentano direttamente il valore di riferimento in funzione del quale variano le somme assicurate o il valore di riscatto.

2.1. Indicare l'esatta denominazione e natura degli attivi destinati a copertura degli impegni tecnici, la durata e il prezzo di emissione, nonché la denominazione e sede dell'emittente (o dell'eventuale soggetto garante), comprensiva dell'indicazione dello Stato, il *rating* attribuito all'emittente (o all'eventuale soggetto garante), ovvero, in alternativa, allo strumento finanziario, con l'indicazione delle agenzie che hanno rilasciato il *rating*, secondo le disposizioni di cui alla successiva Sezione III, paragrafo 1. Per i titoli a rendimento variabile specificare il criterio di indicizzazione, i parametri di riferimento per l'indicizzazione, il periodo e la fonte di rilevazione di detti parametri.

2.2. Nel caso di obbligazione strutturata fornire, inoltre, la scomposizione nella componente di tipo obbligazionario e nella/le componente/i derivate e riportare le seguenti indicazioni:

- per la componente obbligazionaria: il tasso di rendimento nominale annuo, il tasso annuo di rendimento effettivo lordo. Ai fini di tale ultima indicazione verranno utilizzate le consuete formule di capitalizzazione (composta o semplice), avendo cura di assumere, come prezzo di sottoscrizione della componente obbligazionaria, il valore di emissione del titolo strutturato diminuito o aumentato del valore delle componenti derivate¹;

¹ Diminuito del valore delle componenti derivate implicitamente acquistate dall'assicurato; maggiorato del valore delle componenti derivate implicitamente vendute dall'assicurato.

• per le componenti derivate fornire la descrizione e indicarne il relativo valore. La descrizione dovrà illustrare anche le attività “sottostanti”, in modo da offrire una chiara rappresentazione di tutta la struttura finanziaria da cui derivano i profili di rischio/rendimento della polizza.

Indicare che il rischio di investimento cui si espone il contraente mediante l’assunzione di posizioni nelle predette componenti derivate potrebbe comportare, a scadenza, una possibile perdita fino a un massimo del% dei premi versati (indicare la percentuale). A tal fine non rileva il rischio di controparte relativo alla qualità dell’emittente.

---000---

Ai fini della determinazione del valore delle componenti derivate dovranno essere adottate metodologie diffuse sul mercato e dovranno essere impiegati parametri oggettivamente rilevati (ad esempio, volatilità storiche calcolate su base giornaliera delle variazioni logaritmiche o percentuali dei prezzi del sottostante relative a periodi precedenti coerenti con la durata dell’obbligazione strutturata; ultimo rendistato/rendiob disponibile). Le valutazioni saranno riferite ad una data da specificare.

2.3. Nel caso in cui gli strumenti finanziari destinati a copertura delle riserve tecniche siano rappresentati da un’obbligazione e da uno strumento derivato, non inclusi in un titolo strutturato, per ciascuno dei due elementi dovranno essere fornite le indicazioni di cui al punto 2.1.e 2.2.

2.4. Indicare il mercato di quotazione degli attivi destinati a copertura. In assenza di quotazione o qualora tale mercato di quotazione non esprima un prezzo attendibile a causa della ridotta frequenza degli scambi o dell’irrelevanza dei volumi trattati, dare indicazione di tali situazioni e delle relative conseguenze, specificando il soggetto che procede alla determinazione del valore corrente dello strumento.

2.5. Indicare il quotidiano su cui è pubblicato il valore corrente degli strumenti finanziari, ai sensi del successivo paragrafo II.2.

2.6. Indicare con caratteri grafici di maggiore evidenza, che l’ammontare pagabile non è garantito dall’impresa di assicurazione, essendo legato alla solvibilità dell’emittente e dell’eventuale soggetto che fornisce la garanzia.

3. Esempificazioni dell’andamento delle prestazioni

Presentare, per ciascuna prestazione, esemplificazioni delle modalità di fluttuazione della stessa, costruite sulla base di tre differenti scenari, ipotizzando che l’indice azionario o l’altro valore di riferimento (es. titolo strutturato) cui è collegata la prestazione assuma valori alternativi in corrispondenza dei quali la rivalutazione della prestazione risulti positiva, nulla (restituzione dei premi versati, al netto dell’eventuale quota per coperture di puro rischio) o negativa (prestazione inferiore ai premi versati, al netto dell’eventuale quota per coperture di puro rischio).

Le ipotesi sottostanti le esemplificazioni dovranno essere formulate in maniera coerente ed equilibrata rispetto al *trend* storico dei parametri di riferimento, o qualora non disponibile, rispetto a quello di parametri con profilo di rischio equivalente, evitando in ogni caso di enfatizzare le ipotesi di variabilità positiva e minimizzare quelle di variabilità negativa. Gli esempi dovranno inoltre fare emergere tutte quelle situazioni che possano determinare l’attivazione di eventuali clausole che comportino rendimenti non inferiori o non superiori a una certa soglia (c.d. *floor* e *cap*) ovvero che possano predeterminare il rendimento (clausole c.d. *Knock in* oppure *Knock out*).

Indicare che gli esempi hanno l’esclusivo scopo di agevolare la comprensione dei meccanismi di fluttuazione della prestazione.

4. Opzioni esercitabili in corso di contratto o alla scadenza

Illustrare le opzioni esercitabili ai sensi delle condizioni contrattuali.

5. Costi

Indicare tutti i costi gravanti sul contratto, dando indicazione del caricamento, inteso quale parte del premio trattenuta dall’impresa per far fronte agli oneri di acquisizione e di gestione del contratto, e di

ogni eventuale altro onere, anche implicito, che possa incidere sulla redditività della polizza sia alla stipulazione del contratto che durante la vita contrattuale.

In particolare, qualora alcune prestazioni o il valore di riscatto siano collegati al valore corrente di uno strumento finanziario e il prezzo di emissione di tale strumento sia inferiore al suo valore nominale, dovrà essere indicato il valore iniziale dello strumento alla medesima data specificata dall'impresa ai sensi del punto 2.2., illustrandone gli effetti negativi sulle prestazioni (indicare quali) o sul valore di riscatto.

6. Durata del contratto

Indicare i limiti minimi e massimi di durata oppure la durata fissa eventualmente prevista dal contratto.

7. Modalità e durata del versamento dei premi

Indicare le modalità di corresponsione dei premi (annui, unici, premi con rateazione sub-annuale, ecc...). In caso di rateizzazione del premio annuo, indicare i costi di frazionamento a carico del contraente. Specificare i mezzi di pagamento ammessi dalla compagnia.

8. Riscatto

8.1. Indicare le modalità di determinazione del valore pagabile in caso di riscatto in modo da consentire al contraente di valutare autonomamente il relativo ammontare.

8.2. Inserire esemplificazioni del calcolo del valore di riscatto ipotizzando che il parametro di riferimento cui questo è collegato assuma valori alternativi in corrispondenza dei quali il valore di riscatto risulti superiore, pari o inferiore ai premi versati. Attenersi alle istruzioni di cui al punto 3.

8.3. Precisare, con caratteri grafici di maggiore evidenza, se esiste l'eventualità che il valore di riscatto risulti inferiore ai premi versati.

8.4. Se il valore di riscatto è direttamente collegato al valore corrente di uno strumento finanziario, rinviare al punto 2 per la relativa descrizione.

8.5. Se il deprezzamento del valore dello strumento finanziario, conseguente a insolvenza dell'emittente, si ripercuote direttamente sul contraente, indicare con caratteri grafici di maggiore evidenza che l'ammontare pagabile in caso di riscatto non è garantito dall'impresa di assicurazione essendo legato alla solvibilità dell'emittente o dell'eventuale soggetto che fornisce la garanzia.

9. Riduzione

Fornire indicazioni sull'eventuale valore pagabile in caso di riduzione secondo quanto illustrato al punto 8 per il riscatto.

10. Modalità di revoca della proposta

Indicare le modalità con cui la revoca della proposta, esercitabile ai sensi dell'art. 112, del d.lgs. 174/95, va comunicata all'impresa. Specificare che l'impresa è tenuta al rimborso delle somme pagate dal contraente entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, con diritto a trattenere le eventuali spese quantificate nella proposta.

11. Modalità di esercizio del diritto di recesso

Indicare le modalità con cui il recesso, esercitabile in base all'art. 111 del d.lgs. 174/95, va comunicato all'impresa. Specificare che l'impresa è tenuta al rimborso del premio entro 30 giorni del ricevimento della comunicazione, con diritto a trattenere le spese di emissione del contratto, purché queste siano quantificate nella proposta e nel contratto, nonché la parte di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto.

12. Documentazione da consegnare all'impresa per la liquidazione delle prestazioni

Rinviare all'articolo delle condizioni di polizza che indica la documentazione che il contraente o il beneficiario sono tenuti a presentare per ogni ipotesi di liquidazione da parte della compagnia; specificare

i termini per il pagamento concessi all'impresa richiamando l'attenzione del contraente sui termini di prescrizione previsti dalla normativa vigente.

13. Misure e modalità di eventuali sconti

Indicare la misura e le condizioni di applicabilità di eventuali sconti, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 110 del d.lgs. 174/95.

14. Regime fiscale

Indicare il trattamento fiscale applicabile al contratto.

15. Legge applicabile al contratto

Indicare che al contratto si applica la legge italiana, in caso di mancata scelta delle parti; per il caso di scelta, la legislazione che l'impresa propone di scegliere, indicando che su tale legislazione prevalgono comunque le norme imperative di diritto italiano.

16. Regole relative all'esame dei reclami dei contraenti, degli assicurati o dei beneficiari in merito al contratto ed organo competente ad esaminarli

Indicare l'ufficio dell'impresa a cui è possibile indirizzare i reclami.

Indicare che l'ISVAP è l'organo istituzionale competente ad esaminare i reclami. Nel caso in cui al contratto si applichi una legge diversa da quella italiana, indicare, quale organo competente, quello incaricato in base alla legislazione scelta.

17. Lingua in cui è redatto il contratto

Indicare che il contratto, e ogni documento ad esso allegato, sono redatti in lingua italiana, in caso di mancata scelta delle parti; per il caso di scelta, la lingua che l'impresa propone di scegliere.

II.2. INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO

1. Pubblicità del valore degli indici e degli altri valori di riferimento

Al fine di permettere agli assicurati di seguire l'andamento delle prestazioni assicurate e del valore di riscatto, il valore dell'indice e del valore di riferimento (es: titolo strutturato) che rappresenta la base per la determinazione delle relative somme deve essere pubblicato su un quotidiano di diffusione nazionale, con cadenze coerenti con la valorizzazione prevista in polizza.

Nel caso in cui le prestazioni e/o il valore di riscatto siano direttamente collegati al valore corrente di uno o più strumenti finanziari, i prezzi pubblicati devono rappresentare l'univoca base di riferimento sia per la quantificazione delle prestazioni e del valore di riscatto sia per l'eventuale riacquisto dello strumento finanziario da parte dell'emittente o di altri soggetti in base ai patti di riacquisto di cui alla sezione III, paragrafo 2.1.

2. Riduzione della prestazione superiore al 50% dei premi versati

Qualora, in corso di contratto, le variazioni degli indici o dei valori di riferimento determinino una riduzione, effettiva o potenziale, della prestazione a scadenza superiore al 50% dei premi versati, l'impresa dovrà darne tempestiva comunicazione al contraente. Dell'assunzione di tale impegno deve essere data evidenza in nota informativa.

3. Comunicazioni in corso di contratto

Per i contratti emessi in data antecedente all'entrata in vigore della presente circolare, l'impresa dovrà comunicare al contraente, almeno una volta l'anno, il valore delle prestazioni previste in polizza e il valore di riscatto, precisando se si tratta di importi consolidati.

La predetta informativa non sarà obbligatoria nell'ipotesi in cui l'andamento del valore di riferimento, a cui sono parametrare le prestazioni e il valore di riscatto, sia pubblicato secondo le modalità indicate al precedente paragrafo 1.

II.3. CONCORDANZA DELLE CONDIZIONI DI POLIZZA RISPETTO AI REGOLAMENTI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

Si richiama l'attenzione delle imprese sulla necessità di garantire l'allineamento tra le condizioni di polizza dei contratti di cui trattasi e i regolamenti degli strumenti finanziari a copertura delle riserve tecniche, in relazione alle modalità di indicizzazione delle prestazioni (ad esempio, calcolo dell'indicizzazione, sospensione delle quotazioni degli indici o delle azioni, rilevazione degli indici o azioni in presenza di *market disruption event*, eventuali aggiustamenti o correzioni degli indici, ecc..).

Resta inteso che in caso di disallineamento le imprese sono tenute a calcolare le indicizzazioni secondo le modalità previste dalle condizioni di polizza, non essendo opponibili all'assicurato diverse modalità previste da accordi tra l'impresa e l'emittente.

II. 4. CORRETTA DEFINIZIONE DEL "RISCHIO DI CONTROPARTE" NELLE CONDIZIONI DI POLIZZA E NELLA NOTA INFORMATIVA.

Questo Istituto ha rilevato che in alcuni casi le condizioni di polizza e la nota informativa, per indicare il rischio di controparte assunto dal contraente, prevedono che *"resta a carico del contraente il rischio connesso all'inadempimento, totale o parziale, dell'emittente lo strumento finanziario a cui è collegata la prestazione"* ovvero utilizzano formule analoghe, che fanno comunque riferimento al concetto di *"inadempimento"* dell'emittente.

Al riguardo si precisa che, secondo le indicazioni della circolare 332 del 1998 (paragrafo 1.1.), può essere trasferito dall'impresa al contraente il rischio connesso al deprezzamento di valore dello strumento finanziario cui sono collegate le prestazioni, derivante dal deterioramento del merito di credito dell'emittente, ma non anche il rischio che l'emittente, pur conservando la piena capacità e qualità di credito, non rimborsi all'impresa di assicurazione in tutto o in parte, per qualsiasi ragione, il valore dello strumento finanziario.

Si invita pertanto a porre la massima attenzione nell'articolazione delle condizioni di polizza e nella nota informativa, astenendosi dal prevedere trasferimenti di rischio in capo all'assicurato non consentiti dalla normativa di riferimento.

SEZIONE III: SICUREZZA E NEGOZIABILITA' DEGLI ATTIVI A COPERTURA DELLE RISERVE TECNICHE

1. Sicurezza degli attivi a copertura delle riserve tecniche

Rischio di controparte

1.1. Considerata la rilevanza determinante che ai fini della tutela degli interessi degli assicurati assume la qualità degli attivi destinati a copertura delle riserve tecniche, soprattutto in termini di sicurezza e negoziabilità, e tenuto conto, in particolare, dell'esigenza di rafforzare i dispositivi di tutela a fronte del rischio di controparte, questo Istituto ritiene necessario integrare le misure regolamentari vigenti.

1.2. A tal fine si dispone che gli attivi strutturati destinati a copertura delle riserve tecniche dei contratti di cui all'art. 30, comma 2, soddisfino congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) siano emessi o garantiti da Stati della zona A (ai sensi della direttiva n. 89/647/CEE), da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri, ovvero da soggetti appartenenti a Stati della zona A, sottoposti a vigilanza prudenziale a fini di stabilità su base individuale ai sensi della normativa nazionale vigente o dell'equivalente regolamentazione dello Stato estero;
- b) agli Stati, enti o soggetti di cui al punto a) sia stata attribuita da almeno due primarie agenzie di *rating*, oppure da almeno una primaria agenzia di *rating*, a condizione che nessun'altra abbia attribuito una valutazione inferiore, una classe almeno pari a quella contrassegnata dal simbolo "A-" o equivalenti, secondo la scala di classificazione relativa ad investimenti a medio-lungo termine. Tale requisito di *rating* minimo potrà essere soddisfatto, in alternativa, con riferimento allo strumento finanziario;
- c) siano quotati su mercati regolamentati o, in alternativa, la società emittente dello strumento finanziario abbia proceduto alla pubblicazione ed al deposito, conformemente al diritto nazionale vigente nei Paesi d'origine, dei bilanci civilistici degli ultimi tre esercizi, di cui l'ultimo almeno sottoposto a revisione contabile ai sensi dell'art. 156 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, o della corrispondente disciplina di diritto estero applicabile.

1.3. Qualora la copertura degli impegni tecnici avvenga mediante la combinazione di un titolo obbligazionario e di uno strumento finanziario derivato, al titolo obbligazionario si applicano i requisiti di cui sopra, fatta eccezione, con riferimento al punto a), all'assoggettamento a vigilanza prudenziale dell'ente emittente, mentre per lo strumento finanziario derivato restano ferme le disposizioni di cui al provvedimento ISVAP n. 297/96 e successive modifiche e integrazioni. Nell'ipotesi in cui l'impresa assuma integralmente il rischio di controparte è possibile derogare, sempre in relazione al titolo obbligazionario, al requisito di *rating* minimo di cui al punto b). In tali casi possono essere destinati a copertura degli impegni tecnici titoli obbligazionari non strutturati, emessi da soggetti appartenenti a Stati membri dell'Unione Europea, sottoposti a vigilanza prudenziale a fini di stabilità su base individuale, a condizione che esistano accordi di collaborazione sullo scambio di informazioni tra questo Istituto e l'autorità di vigilanza competente. Nel registro delle attività a copertura dovrà essere indicato separatamente l'ammontare totale delle riserve tecniche relative a tali contratti.

Concentrazione dei rischi

1.3. La vigente normativa (art. 30, comma 3, d. lgs. 174/95) non prevede limiti quantitativi di dispersione, tra diverse controparti, degli investimenti a copertura delle riserve tecniche relative a prodotti di cui all'art. 30, comma 2. Per tali prodotti il principio di stretta correlazione tra attivo e passivo sancito dall'art. 30, comma 2, rende infatti inapplicabili i limiti introdotti dall'art. 29, d. lgs. 174/95.

Tuttavia considerata l'esigenza di evitare l'eccessiva concentrazione di rischi su un singolo emittente appare necessario che le imprese realizzino un'adeguata dispersione, sul complesso delle riserve tecniche dei contratti di cui all'art. 30, comma 2, tra diversi emittenti degli investimenti destinati a copertura. Tale esigenza è ancora più evidente nei casi in cui l'impresa assuma in tutto o in parte il rischio dell'investimento.

Al riguardo si dispone che gli organi amministrativi delle imprese assumano apposite direttive in merito all'esposizione massima per singolo emittente o gruppo in rapporto al complesso delle riserve tecniche relative ai contratti di cui all'art. 30, comma 2, in portafoglio all'impresa. Tali direttive dovranno essere corredate da adeguate valutazioni di merito nel caso in cui gli organi amministrativi ritenessero di fissare un limite quantitativo superiore al 25% del totale delle riserve tecniche relative ai contratti di cui all'art. 30, comma 2.

Le deliberazioni e le successive modifiche devono essere trasmesse all'Istituto entro 15 giorni dalla loro adozione.

2. Negoziabilità degli attivi a copertura delle riserve tecniche

Rischio di liquidità

2.1. Considerato che gli attivi a copertura delle riserve tecniche devono avere caratteristiche di liquidabilità tali da consentire all'impresa di soddisfare gli impegni assunti nei confronti degli assicurati e tenuto conto delle difficoltà di disinvestimento in presenza di attivi negoziati su mercati che, pur regolamentati, non

sono liquidi e attivi, l'impresa di assicurazione dovrà concludere accordi con l'ente emittente, o con altro soggetto in possesso dei medesimi requisiti previsti per quest'ultimo, tali da assicurarle la facoltà di ricorrere alla vendita dell'attivo secondo modalità che permettano di disporre della liquidità necessaria ad assolvere gli impegni nei confronti degli assicurati, anche in corso di contratto, senza necessità di ricorrere ai mezzi propri.

Qualora gli attivi a copertura rappresentino direttamente i valori di riferimento a cui sono collegate le prestazioni e/o il valore di riscatto, il prezzo di vendita deve coincidere con quello pubblicato sul giornale ai sensi delle disposizioni di cui alla sezione II, "INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO".

Copia degli accordi deve essere conservata agli atti dell'impresa.

Determinazione del valore corrente degli strumenti finanziari

2.2. La corretta valorizzazione degli strumenti finanziari destinati a copertura delle riserve tecniche dei contratti di cui all'art. 30, comma 2 assume rilevanza sotto molteplici profili: all'emissione o comunque all'atto dell'acquisizione da parte della compagnia, al fine di valutare l'economicità dell'operazione e garantire l'equità del prezzo; nel corso della durata del contratto, ai fini della corretta iscrizione dell'attivo in bilancio e in funzione della verifica dell'assolvimento degli obblighi di copertura imposti dall'art. 30, comma 2. Inoltre, nella maggior parte dei casi le condizioni di polizza prevedono che le prestazioni in caso di decesso, scadenza e riscatto siano direttamente collegate al valore corrente degli attivi destinati a copertura delle riserve tecniche, che assumono in tal caso la funzione di "altri valori di riferimento" ai sensi dell'art. 30, comma 2. In tali casi la valorizzazione dell'attivo rileva direttamente ai fini della corretta liquidazione delle somme assicurate ai beneficiari.

2.3. Fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo 1.2., punto c) della presente sezione in merito agli attivi destinati a copertura delle riserve tecniche, si dispone che in assenza di quotazione o qualora il sistema che regola la quotazione degli attivi non comporti, di fatto, un aggiornamento affidabile dei valori oggetto di quotazione, il regolamento di emissione dell'attivo o ulteriori accordi con l'ente emittente o con soggetti terzi specializzati devono prevedere che l'emittente o il terzo procedano, secondo scadenze prefissate coerenti con le prestazioni previste nelle relative polizze e, in ogni caso, alla chiusura di ogni esercizio e ad ogni richiesta dell'impresa di assicurazione, alla determinazione del valore corrente dell'attivo.

Le considerazioni di cui sopra rendono necessario che l'impresa di assicurazione assuma un ruolo di controparte attiva nella definizione del valore attribuito agli attivi sottostanti ai prodotti *index linked*. A tal fine le compagnie sono invitate a dotarsi di modelli di calcolo adeguati per valutare l'eventuale scostamento del valore teorico degli attivi rispetto ai valori comunicati dalla controparte o dal terzo, e ciò anche con riguardo ai contratti già presenti in portafoglio.

COSTITUZIONE DEL MARGINE DI SOLVIBILITÀ PER I CONTRATTI DI RAMO III

La circolare n. 332 ha qualificato il concetto di rischio di investimento per i contratti di cui all'art. 30, commi 1 e 2, del d.lgs. 174/95 individuando tre specifici profili di rischio costituiti dal rischio di "performance", di "base" e di "controparte". Tali rischi sono definiti, rispettivamente, come possibilità che gli attivi a copertura non consentano il soddisfacimento della garanzia di interesse o di capitale prevista contrattualmente (rischio di "performance") oppure non permettano la corretta replicazione degli indici di riferimento o del valore delle quote cui le prestazioni sono collegate (rischio di *base*) e come rischio di insolvenza dell'ente emittente o della controparte degli strumenti finanziari (rischio di *controparte*).

Come noto, per i contratti inclusi nel ramo III, il margine di solvibilità deve essere diversamente costituito in funzione dell'assunzione o meno di un rischio di investimento da parte dell'impresa. Più precisamente, ogni qualvolta sussista in capo alla compagnia assicurativa uno o più dei profili di rischio di investimento sopra descritti, indipendentemente dalla logica finanziaria adottata nella gestione degli attivi, l'impresa è tenuta a determinare il margine di solvibilità da costituire in misura pari al 4% della riserva matematica.

A tale valutazione devono poi aggiungersi gli effetti dell'assunzione del rischio di mortalità che determina un importo di margine pari allo 0,3% del capitale sotto rischio.

Tenuto conto del rilevante sviluppo dei prodotti *unit* ed *index linked* negli ultimi anni, sia in termini di produzione che di soluzioni tecniche adottate dal mercato, si ritiene opportuno fornire alcune delucidazioni e chiarimenti in materia di calcolo del minimo margine di solvibilità da costituire ai sensi delle vigenti disposizioni.

In particolare si osserva che, se la garanzia finanziaria è limitata alla sola copertura caso morte e/o al recupero delle spese gravanti sui premi, per un ammontare non superiore all'entità dei caricamenti di acquisto presenti in tariffa, la riserva matematica da prendere a riferimento per il calcolo del margine nella misura del 4% è la riserva addizionale costituita, ai sensi dell'art. 30, comma 4, d.lgs. 174/95, a fronte della predetta garanzia. Sulla restante parte di riserva il margine è pari all'1% o 0% della stessa, a seconda dei casi, così come previsto dall'attuale normativa.

Negli altri casi in cui l'impresa offre direttamente all'assicurato una garanzia di risultato dell'investimento o qualsiasi altra prestazione garantita di natura finanziaria, la riserva presa a riferimento per l'applicazione dell'aliquota del 4% è la riserva matematica complessiva del contratto, comprensiva dell'eventuale riserva addizionale costituita ai sensi del citato art.30, comma 4, del d.lgs. 174/95.

Le disposizioni contenute nel presente paragrafo sostituiscono il paragrafo 3 della circolare 332 del 25 maggio 1998 e si applicano anche ai contratti stipulati antecedentemente all'entrata in vigore della presente circolare.

---000---

La presente circolare si applica a partire dal 1° dicembre 2001.

Relativamente ai contratti stipulati a partire da tale data, le disposizioni della presente circolare sostituiscono:

- i paragrafi 4 e 5 della circolare 332 del 25 maggio 1998;
- le disposizioni della sezione C della circolare 317 del 15 gennaio 1998 e le disposizioni della sezione A della circolare 317 relative ai contratti di cui all'art. 30, comma 2.

Il Presidente
Giovanni Manghetti

* * * * *

CIRCOLARE N. 453/D del 27 settembre 2001

Oggetto: **Adeguamento alla disciplina di cui all'art. 12 bis, 1° e 2° comma, della Legge n. 990 del 24 dicembre del 1969 introdotto dall'art. 1 della Legge n. 57 del 5 marzo 2001.**

La Legge n. 57 del 5 marzo 2001 ha, tra l'altro, previsto l'inserimento, dopo l'art. 12 della L. n. 990 del 1969, dell'art. 12 bis che al 1° comma pone l'obbligo, per le imprese di assicurazione, "*di rendere pubblici i premi annuali di riferimento di cui al comma 4, indicando altresì il periodo al quale gli stessi si riferiscono, mediante appositi opuscoli, materiale promozionale ovvero annunci pubblicitari*". Ciò al fine di garantire non solo un'adeguata informazione agli utenti ma anche maggiore trasparenza e concorrenza nei servizi assicurativi.

Il secondo comma del citato articolo, oltre a prevedere l'obbligo, per le imprese di assicurazione, di rendere visibili agli utenti nei punti vendita e nell'ambito di servizi informativi telematici, le tariffe e le condizioni concernenti le polizze assicurative relative a autoveicoli, motocicli, ciclomotori, autocarri e natanti, rende, altresì, obbligatorio che le Compagnie evidenzino *“anche nei preventivi, eventuali rivalse o esclusioni di garanzia previste contrattualmente nei confronti del proprietario o del conducente, per sinistri occorsi o causati in occasione di guida del veicolo assicurato da persona diversa dal proprietario o da persona designata contrattualmente alla guida, dalla tariffa di riferimento usata”*.

Le disposizioni contenute nell'art. 12 bis della Legge 990 del 1969 ai commi 1° e 2° dovevano essere adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge n. 57 del 2001 e, pertanto, entro il 3 luglio u.s.

Si evidenzia, altresì, che, ai sensi dell'art. 2, 2° comma, della norma da ultimo citata il *ritardo, l'erroneità o l'incompletezza nell'adempimento* degli obblighi suindicati *comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinque a venti milioni e che in caso di omissione o ritardo superiore a sessanta giorni la sanzione è raddoppiata*.

Alla luce di quanto esposto si invitano le imprese di assicurazione a voler dare tempestiva conferma all'Istituto di Vigilanza dell'avvenuto adeguamento alla vigente normativa mediante l'adozione del materiale informativo e pubblicitario espressamente richiesto nonché mediante l'inserimento nei siti internet delle tariffe e delle condizioni contrattuali.

Per quanto, specificamente, concerne il 2° comma dell'art. 12 bis si sollecitano le imprese ad adeguare, qualora ciò non sia ancora avvenuto, i propri preventivi nel ramo R.C.auto alla disciplina normativa, rendendo esplicita l'eventuale esistenza delle cause di esclusione della garanzia o rivalsa enucleate dalla norma, dando tempestiva comunicazione all'Istituto di Vigilanza dell'avvenuto adeguamento e trasmettendo idonea documentazione.

Distinti saluti.

Il Vice Direttore Generale
Lorenzo Foglia

1.3 ALTRI PROVVEDIMENTI

1.3.1 AUTORIZZAZIONI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

PROVVEDIMENTO N. 1912 del 16 luglio 2001 (G.U. dell'8 agosto 2001, n. 183)

Autorizzazione ad AZZURRASI' S.p.A., con sede in Torino, ad esercitare l'attività assicurativa nei rami I, III, V, VI e riassicurativa nel ramo I di cui all'allegato I – tabella A) – al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

L' ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

(Omissis)

Dispone

la società AZZURRASI' S.p.A., con sede in Torino, Via Carlo Marengo n. 25, è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa nei rami I, III, V, VI e riassicurativa nel ramo I di cui all'allegato I – tabella A) – al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, con contestuale approvazione del relativo statuto ai sensi dell'art. 9, comma 4, del suddetto decreto legislativo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente
Giovanni Manghetti

PROVVEDIMENTO N. 1913 del 16 luglio 2001 (G.U. dell'8 agosto 2001, n. 183)

Autorizzazione alla FIRST LIFE S.p.A., con sede in Torino, ad esercitare l'attività assicurativa nei rami I, III, V e VI e riassicurativa nel ramo I di cui all'allegato I – tabella A) - al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

L' ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

(Omissis)

Dispone

La società FIRST LIFE S.p.A. con sede in Torino, via Carlo Marengo, 25 è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa nei rami I, III, V e VI e riassicurativa nel ramo I di cui all'allegato I – tabella A) - al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, con contestuale approvazione del relativo statuto ai sensi dell'art. 9, comma 4, del suddetto decreto legislativo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente
Giovanni Manghetti

* * * * *

PROVVEDIMENTO N. 1921 del 31 luglio 2001 (G.U. del 10 agosto 2001, n. 185)

Autorizzazione alla società Rem Assicurazioni s.p.a. – Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni (in breve Rem Assicurazioni s.p.a.), con sede in Torino, ad esercitare l'attività assicurativa e riassicurativa in tutti i rami danni di cui al punto A) dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

L' ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

(Omissis)

Dispone

La Rem Assicurazioni s.p.a. - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni (in breve Rem Assicurazioni s.p.a.), con sede in Torino, Via Corte d'Appello n. 11, è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa e riassicurativa in tutti i rami danni di cui al punto A) dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, con contestuale approvazione del relativo statuto ai sensi dell'art. 11, comma 4, del suddetto decreto legislativo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente
Giovanni Manghetti

-_o_o_o_o_-

1.3.2 **FUSIONI**

PROVVEDIMENTO N. 1891 del 26 giugno 2001 (G.U. del 16 luglio 2001, n. 163)

Fusione per incorporazione della Aurora Assicurazioni s.p.a., con sede in Napoli, nella Meie Assicurazioni – Società per Azioni, con sede in Milano, e modificazioni allo statuto sociale della società incorporante.

L' ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

(Omissis)

Dispone

Art. 1

E' approvata la fusione per incorporazione della Aurora Assicurazioni s.p.a., con sede in Napoli, nella Meie Assicurazioni – Società per Azioni, con sede in Milano, con le relative modalità di attuazione.

Art. 2

E' approvato il nuovo testo dello statuto sociale della società incorporante Meie Assicurazioni – Società per Azioni, con le modifiche apportate agli articoli:

- Art. 1 (Denominazione – Sede – Durata)
Nuova denominazione sociale dell'impresa: MEIEAURORA s.p.a.;
- Art. 2 (Denominazione – Sede – Durata)
Introduzione della possibilità, per la società, di istituire rappresentanze e succursali tanto in Italia quanto all'estero;
- Art. 4 (Denominazione – Sede – Durata)
Modifica del termine di durata della società: 31 dicembre 2060;
- Art. 5 (Oggetto)
Ampliamento dell'oggetto sociale in tema di esercizio dell'attività assicurativa (in conseguenza dell'operazione di fusione): "La società ha per oggetto l'esercizio ... di ogni specie di assicurazione, riassicurazione e capitalizzazione in Italia e all'estero; e in particolare dell'assicurazione e riassicurazione sulla durata della vita umana, la capitalizzazione, la gestione dei fondi pensione, l'istituzione di fondi aperti ..." con riformulazione dell'articolo per quanto attiene all'esercizio dei rami danni, ora indicati analiticamente.
Nuova disciplina in tema di possibilità, per la società, di "procedere alla costituzione ed alla gestione di Fondi Pensione aperti, in conformità a quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 21 aprile 1993 n. 124 e successive modificazioni";
- inserimento nuovo art. 6 (Oggetto)
Suddivisione della gestione sociale in due Sezioni denominate A) e B), l'una comprendente la gestione delle assicurazioni e riassicurazioni sulla vita dell'uomo, le assicurazioni di rendite vitalizie, le assicurazioni di

invalidità e vecchiaia e le operazioni di capitalizzazione (Sezione B), l'altra comprendente la gestione degli altri rami di assicurazione (Sezione A);

- ex art. 6, rinumerato art. 7 (Capitale)
 - a)** nuovo ammontare del capitale sociale (in conseguenza della fusione): L. 68.688.852.400 (in luogo del precedente importo pari a L. 46.063.852.400) diviso in n. 343.444.262 azioni ordinarie del valore nominale di L. 200 ciascuna [a seguito di aumento del capitale sociale della società incorporante – ad esclusivo servizio della fusione e pertanto con effetto dalla data di stipulazione del relativo atto – per L. 22.625.000.000, mediante emissione di n. 113.125.000 azioni ordinarie del valore nominale di L. 200 ciascuna, da assegnare agli azionisti della società incorporanda Aurora Assicurazioni s.p.a. a titolo di concambio da fusione];
 - b)** nuova disciplina: attribuzione del capitale sociale, così aumentato, alla Sezione A) per L. 58.688.852.400 ed alla Sezione B) per L. 10.000.000.000;
- ex art. 7, rinumerato art. 8 (Capitale)
Invariato nel testo;
- ex art. 8, rinumerato art. 9 (Assemblee)
Invariato nel testo;
- ex art. 9, rinumerato art. 10 (Assemblee)
Invariato nel testo;
- ex art. 10, rinumerato art. 11 (Assemblee)
Nuova introduzione: “Il Regolamento allegato al presente Statuto disciplina le modalità di funzionamento dell’Assemblea, a meno che questa non adotti diverse modalità di volta in volta”.
Invariato il resto;
- ex art. 11, rinumerato art. 12 (Assemblee)
Invariato nel testo;
- ex art. 12, rinumerato art. 13 (Assemblee)
Invariato nel testo;
- ex art. 13, rinumerato art. 14 (Amministrazione)
Invariato nel testo;
- ex art. 14, rinumerato art. 15 (Amministrazione)
Invariato nel testo;
- ex art. 15, rinumerato art. 16 (Amministrazione)
Invariato nel testo;
- ex art. 16, rinumerato art. 17 (Amministrazione)
Invariato nel testo;
- ex art. 17, rinumerato art. 18 (Amministrazione)
Invariato nel testo;
- ex art. 18, rinumerato art. 19 (Amministrazione)
Invariato nel testo;
- ex art. 19, rinumerato art. 20 (Amministrazione)
Invariato nel testo;

- ex art. 20, rinumerato art. 21 (Collegio Sindacale)
Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di limiti al cumulo degli incarichi per i sindaci:
“... non possono essere nominati sindaci ... coloro che ricoprono la carica di sindaco effettivo in più di dieci società aventi le seguenti caratteristiche: essere quotate nei mercati regolamentati italiani ovvero esercitare l'attività assicurativa. Nel computo non vanno considerate le cariche ricoperte in società controllanti e controllate o facenti parte dello stesso Gruppo”.
Nuova disciplina in materia di:
 - a) nomina dei sindaci: previsione esplicita del possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, di cui alla vigente normativa, in capo ai sindaci;
 - b) individuazione del requisito di professionalità, ai sensi del d.m. 162/2000, art. 1, comma 2, lett. a), b) e c) in capo ai sindaci;
 - c) individuazione delle materie e dei settori di attività strettamente attinenti all'attività dell'impresa, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del citato d.m. 162/2000;

- ex art. 21, rinumerato art. 22 (Bilancio – Utili)
Invariato nel testo;

- ex art. 22, rinumerato art. 23 (Bilancio – Utili)
Invariato nel testo;

- ex art. 23, rinumerato art. 24 (Bilancio – Utili)
Invariato nel testo;

- ex art. 24, rinumerato art. 25 (Scioglimento)
Invariato nel testo;

- ex art. 25, rinumerato art. 26 (Norme di rinvio)
Introduzione dell'espressione: “Segue il Regolamento di cui all'art. 11”.
Invariato il resto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente
Giovanni Manghetti

* * * * *

PROVVEDIMENTO N. 1898 del 27 giugno 2001 (G.U. del 4 luglio 2001, n. 153)

Fusione per incorporazione de La Mannheim Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a. nella HDI Assicurazioni s.p.a., con sedi in Roma.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

(Omissis)

Dispone

E' approvata la fusione per incorporazione de La Mannheim Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a. nella HDI Assicurazioni s.p.a., entrambe con sede in Roma, e le relative modalit  di attuazione.

Il presente provvedimento sar  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente
Giovanni Manghetti

._o_o_o_o._

1.3.3 DECADENZE DALL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

PROVVEDIMENTO N. 1879 del 13 giugno 2001 (G.U. del 12 luglio 2001, n. 160)

Decadenza della Axa Nordstern Art Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano, dall'autorizzazione all'esercizio dell'attivit  assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

(Omissis)

Dispone

Ai sensi dell'art. 65, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, l'Axa Nordstern Art Assicurazioni s.p.a, con sede in Milano,   decaduta dall'autorizzazione all'esercizio dell'attivit  assicurativa e riassicurativa nei rami 1. Infortuni, 3. Corpi di veicoli terrestri, 6. Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali e 17. Tutela giudiziaria.

Il presente provvedimento sar  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente
Giovanni Manghetti

* * * * *

PROVVEDIMENTO N. 1909 del 5 luglio 2001 (G.U. del 13 luglio 2001, n. 161)

Decadenza della Systema Compagnia di Assicurazioni s.p.a., con sede in Assago, Milanofiori - Milano, dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

(Omissis)

Dispone

Ai sensi dell'art. 65, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, la Systema Compagnia di Assicurazioni s.p.a., con sede in Assago, Milanofiori, è decaduta dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami 14. Credito e 15. Cauzione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente
Giovanni Manghetti

* * * * *

PROVVEDIMENTO N. 1923 del 2 agosto 2001 (G.U. del 16 agosto 2001, n. 189)

Decadenza della Ima Italia Assistance s.p.a., con sede in Cinisello Balsamo (MI), dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa in alcuni rami danni.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

(Omissis)

Dispone

Ai sensi dell'art. 65, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, la Ima Italia Assistance s.p.a., con sede in Cinisello Balsamo (MI), è decaduta dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami 7. Merci trasportate (autorizzato limitatamente ai danni subiti dal bagaglio) e 9. Altri danni ai beni (autorizzato limitatamente al furto bagaglio).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente
Giovanni Manghetti

._o_o_o_o_o_

1.3.4 MODIFICHE STATUTARIE

a) Modifiche statutarie di immediato interesse per i terzi

PROVVEDIMENTO N. 1881 del 13 giugno 2001 (G.U. del 4 luglio 2001, n. 153)

Modificazioni allo statuto sociale della Austria Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

(Omissis)

Dispone

E' approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Austria Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano, con le modifiche apportate agli articoli:

- art. 5 (Capitale- Azioni)
Nuovo ammontare del capitale sociale: L. 15.000.000.000 (in luogo del precedente importo di L. 5.000.000.000) diviso in n. 1.500.000 azioni da nominali L. 10.000 cadauna [a seguito di aumento del capitale per L. 10.000.000.000 da effettuarsi, per L. 8.500.000.000, mediante offerta in sottoscrizione e versamento all'unico socio e, per L. 1.500.000.000, a titolo gratuito mediante utilizzo della riserva straordinaria, con emissione di n. 1.000.000 nuove azioni del valore nominale di L. 10.000, da assegnare all'unico socio];
- art. 22 (Consiglio di Amministrazione)
Sostituzione della parola "partecipazione" (in luogo delle precedenti "presenza effettiva") in materia di validità delle deliberazioni del Consiglio;
- art. 24 (Consiglio di Amministrazione)
Introduzione dell'obbligo di informativa al Collegio sindacale, da parte del Consiglio di amministrazione, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e dalle società controllate ed, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse: modalità della comunicazione anche in presenza di particolari circostanze;
- art. 27 (Sindaci)
Nuova disciplina in materia di:

- a) requisiti di professionalità per i sindaci;
- b) individuazione, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.m. 30 marzo 2000, n. 162, delle materie e dei settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa;
- c) cause di ineleggibilità, di decadenza e limiti al cumulo degli incarichi per i membri del Collegio sindacale;
- d) nomina del Presidente del Collegio sindacale: criteri e modalità;
- e) determinazione del compenso annuo per i sindaci: modalità;
- f) possibilità per il Collegio sindacale, o almeno due sindaci, di convocare l'Assemblea e il Consiglio di amministrazione: modalità.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente
Giovanni Manghetti

* * * * *

PROVVEDIMENTO N. 1883 del 13 giugno 2001 (G.U. del 2 luglio 2001, n. 151)

Modificazioni allo statuto sociale della Assicuratrice Val Piave s.p.a., con sede in Belluno.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

(Omissis)

Dispone

E' approvato il nuovo testo dello statuto sociale dell'Assicuratrice Val Piave s.p.a., con sede in Belluno, con le modifiche apportate agli articoli:

- art. 2 (Denominazione - Sede - Durata)

Nuova disciplina:

- a) possibilità di istituire, variare e sopprimere rappresentanze, agenzie e uffici in Italia e all'estero;
- b) individuazione del domicilio dei soci;

- art. 4 (Oggetto)

Riformulazione dell'articolo e nuova disciplina in materia di oggetto sociale:

- a) esercizio dei rami: "La Società ha per oggetto l'esercizio in Italia ed all'estero dell'assicurazione in tutti i rami in cui è o potrà essere autorizzata dalle competenti Autorità" (in luogo della precedente previsione statutaria: "La Società ha per oggetto: a. l'esercizio dell'assicurazione in tutte le forme in cui essa è o potrà essere autorizzata dalle competenti Autorità");
- b) assunzione di interessenze e partecipazioni: "La società può assumere interessenze e partecipazioni in altre Imprese od Enti aventi oggetto analogo od affine al proprio. A scopo di investimento la Società può altresì assumere interessenze e partecipazioni in imprese aventi diverso oggetto" (in luogo della precedente previsione statutaria: "... b. la partecipazione a Compagnie, Consorzi ed altri enti che compiano operazioni

- di assicurazione, di capitalizzazione e di riassicurazione, sia in Italia che all'estero; c. l'assunzione di rappresentanze di altre Compagnie ed enti assicurativi in genere);
- c) compimento di ulteriori operazioni: "La Società può inoltre assumere e concedere mandati e rappresentanze nel settore specifico e compiere qualsiasi operazione finanziaria, mobiliare ed immobiliare, di investimento e disinvestimento connessa con l'oggetto sociale o utile per il suo conseguimento" (in luogo della precedente previsione statutaria: "... d. il compimento di tutte le operazioni connesse, affini e consequenziali a quelle sopraindicate ed ogni altra - tecnica, amministrativa, commerciale, mobiliare, immobiliare e finanziaria - comunque opportuna in funzione alla gestione delle attività sociali; e. la stipula di qualsiasi convenzione, accordo e trattato di riassicurazione, coassicurazione e collaborazione in genere con Compagnie ed enti assicurativi secondo le consuetudini del mercato");
- art. 5 (Capitale)
- a) Nuova determinazione del capitale sociale in Euro 5.000.000 (versato per Euro 3.966.830,25 in luogo del precedente importo di L. 10.000.000.000, versato per L. 7.999.504.440) diviso in n. 5.000.000 di azioni ordinarie del valore nominale di 1 Euro cadauna [conversione con ridenominazione del capitale nel rapporto di una azione ordinaria del valore nominale di Euro 1 ogni vecchia azione del valore nominale di L. 2.000; conseguente riduzione del capitale sociale di L. 318.650.000 e accantonamento del predetto importo a riserva legale quale eccedenza derivante dalla riduzione del capitale medesimo];
- b) soppressione del rinvio alle norme del codice civile in caso di comproprietà di azioni;
- art. 9 (Assemblee)
- Riformulazione dell'articolo in materia di:
- a) nomina del segretario: "Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario indicato nella persona del Direttore della Società ovvero da altra persona designata dall'Assemblea stessa anche estranea alla Società" (in luogo della precedente previsione statutaria: "Funge da Segretario il Direttore della Società o, in difetto, una qualsiasi altra persona anche estranea alla Società all'uopo nominata dall'assemblea");
- b) constatazione delle deliberazioni: "Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario" (in luogo della precedente previsione statutaria: "I processi verbali sono sottoscritti dal Presidente dell'assemblea e dal Segretario);
- art. 10 (Assemblee)
- Soppressione dell'espressione "dal Collegio Sindacale" in relazione alla possibilità di attivare la convocazione dell'assemblea da parte del medesimo Organo a seguito di motivata richiesta;
- art. 13 (Amministrazione)
- Soppressione dell'espressione "e sono dispensati dal prestare cauzione" riferita ai componenti del Consiglio di amministrazione.
- Introduzione del richiamo all'"art. 2385" del codice civile nei casi di vacanza di uno o più seggi del Consiglio ai fini della sostituzione degli amministratori.
- Nuova disciplina: obbligo di riservatezza a carico degli amministratori nello svolgimento dei propri compiti e di rispetto di procedure per le comunicazioni esterne;
- art. 14 (Amministrazione)
- Introduzione dell'espressione "di assenza" con riferimento ai casi di sostituzione del Presidente del Consiglio di amministrazione.
- Nuova disciplina: attribuzione al Consiglio di amministrazione del potere di conferire incarichi a singoli consiglieri, nominare direttori, istitori, procuratori e mandatari;
- art. 15 (Amministrazione)
- In materia di convocazione del Consiglio di amministrazione, sostituzione dell'espressione "o da chi lo sostituisce" (in luogo della precedente "o da chi di competenza") con riferimento al soggetto preposto alla convocazione in luogo del Presidente e introduzione dell'espressione "in Italia" in merito al luogo di convocazione diverso dalla sede sociale.

Soppressione dell'espressione "dal Collegio Sindacale" in relazione sia alla possibilità di attivare la convocazione del Consiglio di amministrazione da parte del medesimo Organo a seguito di motivata richiesta, sia di effettuare direttamente la convocazione medesima nei casi di inottemperanza da parte dei soggetti all'uopo preposti.

Modifica delle modalità di convocazione del Consiglio di amministrazione e, in caso di urgenza, anche dei tempi di convocazione;

- art. 17 (Amministrazione)

Riformulazione dell'articolo e nuova disciplina in tema di competenze del Consiglio di Amministrazione: "Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezione di sorta e con facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge riserva in modo tassativo all'Assemblea. Tra l'altro il Consiglio di Amministrazione: a. esamina ed approva i piani strategici, industriali e finanziari della società; b. attribuisce e revoca le deleghe all'Amministratore Delegato ed al Comitato Esecutivo definendone i limiti e le modalità di esercizio; c. vigila sul generale andamento della gestione; d. esamina ed approva le operazioni aventi significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario, con particolare riferimento alle operazioni con parti correlate; e. riferisce tempestivamente, con periodicità almeno trimestrale, al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle sue controllate; in particolare riferisce sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse; tali informazioni, se non fornite nelle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo, sono oggetto di apposita relazione sottoscritta dal Presidente del Consiglio; f. riferisce agli azionisti in assemblea" (in luogo della precedente previsione statutaria: "Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti i poteri per tutto ciò che riguarda la gestione ordinaria e straordinaria. In particolare spetta al Consiglio di Amministrazione: a. provvedere a tutti gli atti inerenti all'amministrazione del patrimonio sociale, l'acquisto, la permuta e l'alienazione dei beni immobili e dei valori mobiliari; stipulare locazioni anche ultranovennali, provvedere all'iscrizione, riduzione e cancellazione di ipoteche legali e convenzionali; b. istituire direzioni ed uffici, ispettorati, agenzie e rappresentanze con la nomina, revoca e sostituzione dei relativi titolari; c. assumere o licenziare il personale di qualsiasi grado e categoria e stabilire mansioni ed il trattamento economico; d. compilare il bilancio annuale con documentazione accompagnatoria ed ogni altro atto da sottoporre all'assemblea; e. approvare le norme di riassicurazione ed i relativi trattati. L'elencazione del presente articolo deve intendersi puramente esemplificativa spettando al Consiglio tutti gli atti che non siano espressamente di competenza dell'assemblea");

- art. 18 (Amministrazione)

Soppressione del periodo relativo all'assenza di formalità richieste in tema di convocazione del Comitato esecutivo;

- art. 19 (Amministrazione)

Sostituzione dell'espressione "Ai Consiglieri" (in luogo della precedente "Al Consiglio di Amministrazione") in materia di compensi;

- art. 20 (Collegio sindacale)

Riformulazione dell'articolo e nuova disciplina in materia di nomina del Presidente: "..... Il Presidente viene scelto dall'assemblea con delibera dalla quale emergano i criteri adottati per la nomina" (in luogo della precedente previsione statutaria: "L'assemblea ... nomina altresì il suo Presidente").

Nuova disciplina in materia di:

- a) requisiti di onorabilità e professionalità dei sindaci;
- b) individuazione, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.m. 30 marzo 2000, n. 162, delle materie e dei settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa;
- c) formalità richieste ai Sindaci ai fini della candidatura;
- d) limiti al cumulo degli incarichi per i sindaci;
- e) funzionamento, doveri e responsabilità del Collegio sindacale: rinvio alle norme di legge;

- art. 22 (Bilancio)

In materia di ripartizione degli utili netti di esercizio, sostituzione della percentuale di attribuzione a riserva legale: "5%" (in luogo della precedente "10%"); introduzione dell'espressione "come dividendi" riferita al residuo da attribuire agli azionisti;

- art. 23 (Bilancio)

Introduzione dell'espressione "e sono accantonati in apposita voce" con riferimento ai dividendi non riscossi e pertanto prescritti.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente
Giovanni Manghetti

* * * * *

PROVVEDIMENTO N. 1884 del 13 giugno 2001 (G.U. del 3 luglio 2001, n. 152)

Modificazioni allo statuto sociale della Zurich International (Italia) s.p.a., con sede in Milano.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

(Omissis)

Dispone

E' approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Zurich International (Italia) s.p.a., con sede in Milano, con le modifiche apportate agli articoli:

- art. 6 (Capitale Sociale - Azioni - Obbligazioni)

Nuova determinazione del capitale sociale in Euro 20.000.000 (in luogo del precedente importo di L. 40.000.000.000) diviso in n. 20.000.000 di azioni da Euro 1 cadauna [a seguito di conversione del capitale sociale mediante adozione del tasso fisso di L. 1.936,27 con raggruppamento delle azioni, sostituzione delle n. 40.000.000 di azioni da nominali L. 1.000 cadauna con n. 20.000.000 di azioni da nominali 1 Euro cadauna e attribuzione a riserva legale di L. 1.274.600.000];

- art. 12 (Assemblea)

Modifica dei termini di convocazione dell'assemblea ordinaria ai fini dell'approvazione del bilancio: entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello a cui si riferisce il bilancio stesso, con possibilità di prorogare tale termine sino al 30 giugno, qualora particolari esigenze lo richiedano, nei modi previsti dalla normativa vigente;

- art. 23 (Amministrazione)

Introduzione dell'obbligo di informativa al Collegio sindacale, da parte del Consiglio di amministrazione, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla

società o dalle società controllate ed, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi: modalità;

- art. 26 (Collegio Sindacale)

Riformulazione dell'articolo e nuova disciplina in materia di nomina del Collegio sindacale e del Presidente: "L'Assemblea ordinaria eleggerà i tre Sindaci Effettivi ed i due Supplenti, designando il Presidente del Collegio Sindacale" (in luogo della precedente previsione statutaria: "il Collegio Sindacale è nominato ed opera a norma degli articoli 2397 e seguenti del Codice Civile e delle leggi speciali").

Nuova disciplina in materia di:

- a) requisiti dei sindaci;
- b) nomina del Presidente del Collegio sindacale: criteri;
- c) limite al cumulo degli incarichi per i sindaci: effetti;
- d) individuazione ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.m. 30 marzo 2000, n. 162, delle materie e dei settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa;

- art. 28 (Bilancio e utili)

Soppressione dell'inciso "con il conto dei profitti e delle perdite" in materia di formazione del bilancio.

Riformulazione dell'articolo in materia di approvazione del bilancio: "l'Assemblea ordinaria dei soci approverà il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello a cui si riferisce il bilancio stesso, salvo quanto disposto dal precedente art. 12" (in luogo della precedente previsione statutaria: "l'assemblea per l'approvazione del bilancio sarà convocata nei termini di legge").

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente
Giovanni Manghetti

* * * * *

PROVVEDIMENTO N. 1889 del 22 giugno 2001 (G.U. del 17 luglio 2001, n. 164)

Modificazioni allo statuto sociale della Axa Assicurazioni s.p.a., con sede in Torino.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

(Omissis)

Dispone

E' approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Axa Assicurazioni s.p.a., con sede in Torino, con le modifiche apportate agli articoli:

- art. 5 (Capitale sociale)

- a) Nuovo ammontare della riserva sovrapprezzo per emissioni di azioni: Euro 129.769.215,74 (in luogo del precedente valore di Euro 114.176.572,15) [rettifica dovuta ad un mero errore materiale].

- b) Nuova introduzione: attribuzione al Consiglio di amministrazione, giusta delibera dell'assemblea straordinaria del 26 aprile 2001, della facoltà di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale per un importo massimo di Euro 75.000.000 entro il termine del 31 dicembre 2001 - modalità;
- art. 20 (Collegio sindacale)
Nuova disciplina in materia di:
- a) requisiti di professionalità per i sindaci;
b) individuazione, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.m. 30 marzo 2000 n. 162, delle materie e dei settori di attività strettamente attinenti all'attività dell'impresa.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente
Giovanni Manghetti

* * * * *

PROVVEDIMENTO N. 1892 del 26 giugno 2001 (G.U. del 13 luglio 2001, n. 161)

Modificazioni allo statuto sociale della Uca - Assicurazione Spese Legali e Peritali - s.p.a., con sede in Torino.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

(Omissis)

Dispone

E' approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Uca - Assicurazione Spese Legali e Peritali - s.p.a., con sede in Torino, con le modifiche apportate agli articoli:

- art. 2 (Sede)
Nuova sede legale dell'impresa: Torino, Via San Francesco da Paola n. 22 (trasferimento dalla precedente sede sita in Torino, Via San Francesco da Paola n. 20, conseguente la nuova ubicazione dell'ingresso principale della sede sociale).
Soppressione dell'espressione "con delibera del Consiglio di Amministrazione" in merito alla possibilità, per la società, di istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie con rappresentanza in Italia ed all'estero;
- art. 5 (Capitale sociale)
Nuovo ammontare del capitale sociale con conversione in Euro 2.700.000 (in luogo del precedente importo di L. 3.000.000.000) suddiviso in n. 2.700.000 azioni del valore nominale di Euro 1 cadauna [a seguito di aumento del capitale per L. 2.227.929.000 a titolo gratuito, mediante utilizzo e passaggio a capitale, per pari importo, delle riserve di rivalutazione monetaria e della riserva straordinaria e contestuale conversione del capitale, così aumentato, da lire in euro];

- art. 6 (Assemblee)

Introduzione dell'inciso "purché in Italia" in relazione ai luoghi di tenuta delle riunioni assembleari qualora diversi dalla sede sociale.

Soppressione del periodo relativo alla possibilità di convocazione dell'assemblea straordinaria da parte del Consiglio di Amministrazione.

Riformulazione dell'articolo in materia di convocazione dell'assemblea ordinaria: "L'assemblea ordinaria, ai fini dell'approvazione del bilancio, deve essere convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro sei mesi qualora particolari esigenze lo richiedano" (in luogo della precedente previsione statutaria: "L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio sociale; qualora particolari esigenze lo richiedano, essa può essere convocata entro un termine maggiore dei quattro mesi e comunque non superiore ai sei mesi dalla chiusura dell'esercizio").

Sostituzione della parola "interessati" (in luogo della precedente "interventuti") in materia di presidenza dell'assemblea, in mancanza del soggetto all'uopo preposto;

- art. 11 (Collegio sindacale)

Riformulazione dell'articolo e nuova disciplina in materia di nomina, composizione, funzionamento e durata in carica del Collegio sindacale: "L'Assemblea ordinaria nomina il Collegio Sindacale, formato da tre sindaci effettivi e due supplenti, le cui attribuzioni e doveri sono stabiliti dalla legge. I Sindaci restano in carica per un triennio, ..." (in luogo della precedente previsione statutaria: "L'assemblea provvederà ogni triennio alla nomina del Collegio Sindacale, composto e funzionante a mente di legge").

Nuova disciplina in materia di:

- a) retribuzione dei sindaci;
- b) requisiti di professionalità ed onorabilità dei sindaci: rinvio agli articoli 1 e 2 del d.m. 30 marzo 2000, n. 162;
- c) individuazione, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.m. 30 marzo 2000, n. 162, delle materie e dei settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa;
- d) nomina del Presidente del Collegio Sindacale: criteri e modalità;
- e) limiti al cumulo degli incarichi per i sindaci: effetti;
- f) obbligo di informativa al Collegio Sindacale, da parte degli amministratori a cui siano state conferite cariche o poteri, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società o dalle società controllate ed, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse: modalità.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente
Giovanni Manghetti

* * * * *

PROVVEDIMENTO N. 1893 del 26 giugno 2001 (G.U. del 13 luglio 2001, n. 161)

Modificazioni allo statuto sociale della Assimoco s.p.a. – Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni – Movimento Cooperativo, con sede in Segrate (MI).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

(Omissis)

Dispone

E' approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Assimoco s.p.a. – Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni – Movimento Cooperativo, con sede in Segrate (MI), con le modifiche apportate agli articoli:

- art. 5 (Capitale - Azioni - Obbligazioni)
Nuova determinazione del capitale sociale in Euro 26.000.000 (in luogo del precedente importo di L. 52.000.000.000) diviso in n. 26.000.000 di azioni da Euro 1 ciascuna [a seguito di conversione del valore nominale delle azioni in euro al tasso fisso mediante arrotondamento per difetto, accredito a riserva legale del residuo attivo derivante dal capitale sociale espresso in lire così come convertito, raggruppamento delle azioni e sostituzione delle azioni con una nuova da 1 Euro ogni due da 0,50 Euro];
- art. 14 (Consiglio di Amministrazione)
Sostituzione dell'espressione "Euro 1.032.914 (unmilionetrentaduemilanovecentoquattordici)" (in luogo della precedente "Lit. 2 mld.") con riferimento al valore delle operazioni di compravendita di immobili, partecipazioni e altri investimenti.
Nuova disciplina: obbligo di informativa al Collegio sindacale, da parte del Consiglio di amministrazione, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società o dalle società controllate ed, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi: modalità;
- art. 16 (Collegio Sindacale)
Nuova disciplina in materia di:
 - a) normativa applicabile al Collegio Sindacale: rinvio all'art. 4 del d.lgs. 4 agosto 1999, n. 343;
 - b) nomina del Presidente del Collegio Sindacale: modalità e criteri;
 - c) cause di ineleggibilità e limiti al cumulo degli incarichi: effetti;
 - d) assistenza dei sindaci alle assemblee ed alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo;
 - e) requisiti di professionalità e onorabilità dei sindaci: rinvio alle norme di legge;
 - f) individuazione, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.m. 30 marzo 2000, n. 162, delle materie e dei settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente
Giovanni Manghetti

* * * * *

PROVVEDIMENTO N. 1900 del 2 luglio 2001 (G.U. del 13 luglio 2001, n. 161)

Modificazioni allo statuto sociale della Net Insurance s.p.a., con sede in Roma.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

(Omissis)

Dispone

E' approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Net Insurance s.p.a., con sede in Roma, con le modifiche apportate agli articoli:

- art. 2 (Sede)
Nuova sede legale dell'impresa: Roma, Via Barberini n. 29 (trasferimento dalla precedente sede sita in Roma, Salita S. Nicola da Tolentino n. 1/b);
- art. 5 (Capitale – Azioni – Obbligazioni)
 - a)** Nuova determinazione del capitale sociale in Euro 2.500.000 (in luogo del precedente ammontare pari a L. 5.000.000.000) diviso in n. 2.500.000 azioni da 1 Euro ciascuna [a seguito di conversione in Euro del valore nominale delle azioni da L. 1.000 cadauna applicando il tasso di conversione ed arrotondamento il risultato per difetto ai decimi, cioè a 0,50 Euro per ciascuna di esse, con conseguente riduzione del valore nominale di ogni azione e del capitale sociale; accredito a riserva legale dell'eccedenza derivante dalla riduzione del valore nominale delle azioni; determinazione del valore nominale di ogni azione in 0,50 Euro e dell'ammontare del capitale sociale in complessivi 2.500.000 Euro; elevazione contestuale del valore nominale delle azioni da Euro 0,50 cadauna a Euro 1 cadauna con sostituzione delle n. 5.000.000 preesistenti azioni da Euro 0,50 ciascuna con 2.500.000 azioni da Euro 1 ciascuna; esecuzione del predetto aumento del valore nominale mediante raggruppamento e sostituzione con una nuova azione da nominali 1 Euro ogni gruppo di n. 2 vecchie azioni da nominali 0,50 Euro, con conseguente suddivisione del capitale come sopra rappresentata];
 - b)** Aumento del capitale sociale per complessivi Euro 1.200.000 (e pertanto da Euro 2.500.000 a Euro 3.700.000), giusta delibera dell'assemblea straordinaria del 23 aprile 2001, mediante emissione di n. 1.200.000 nuove azioni del valore nominale di 1 Euro ciascuna da offrirsi in opzione agli azionisti e con sottoscrizione da effettuarsi entro il termine del 31 dicembre 2001. Allo scadere del predetto termine il capitale si intenderà aumentato dell'importo pari alle sottoscrizioni raccolte e le medesime avranno effetto immediato con legittimazione all'esercizio dei diritti sociali al momento del perfezionarsi di ciascuna di esse;
- art. 6 (Assemblea)
Introduzione della possibilità, per il Collegio sindacale o almeno due suoi membri, di convocare l'Assemblea, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di amministrazione;
- art. 11 (Riunioni del Consiglio di Amministrazione)
Introduzione della possibilità, per il Collegio sindacale o almeno due suoi membri, di convocare il Consiglio di amministrazione e conseguente soppressione delle parole «o di due Sindaci effettivi» in relazione alle ulteriori modalità di convocazione del Consiglio, su richiesta dei predetti soggetti.
Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di informativa al Collegio sindacale: «... Il consiglio, anche attraverso il Presidente e, ove nominati, l'amministratore Delegato ed il Comitato Esecutivo riferisce tempestivamente al Collegio Sindacale con tutti i mezzi più idonei e comunque con periodicità almeno trimestrale sull'attività svolta dalla società e dalle sue eventuali controllate e sulle operazioni ..., con particolare riguardo, ove esistano, L'informativa viene resa normalmente in occasione delle riunioni consiliari o, quando particolari circostanze lo richiedano, può essere resa anche per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale» (in luogo della precedente previsione statutaria: «Il Consiglio di Amministrazione si riunisce con periodicità almeno trimestrale e in tale occasione riferisce, anche oralmente, al Collegio sindacale sulla attività svolta dalla Società e sulle operazioni ..., con particolare riguardo, ove insistano, ...»);
- art. 16 (Collegio Sindacale)
Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di:
 - a)** criteri di nomina del Presidente del Collegio sindacale: «I Sindaci sono nominati dall'Assemblea che a maggioranza qualificata designa anche il Presidente del Collegio Sindacale» (in luogo della precedente previsione statutaria: «I Sindaci sono nominati dall'Assemblea che designa anche il Presidente del

Collegio Sindacale avente i requisiti previsti dalla normativa primaria e regolamentare in materia di società esercenti l'attività assicurativa»);

- b)** limiti al cumulo degli incarichi per i sindaci: «... coloro che ricoprono la carica di sindaco effettivo in più di cinque società quotate nei mercati regolamentati o di società di assicurazione» (in luogo della precedente previsione statutaria: «... coloro che ricoprono la carica di Sindaco effettivo in più di cinque Società di Assicurazione»).

Nuova disciplina in materia di:

- a)** possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, di cui alla vigente normativa, in capo ai sindaci;
b) d.m. 30 marzo 2000, n. 162: individuazione delle materie e dei settori di attività strettamente attinenti all'attività dell'impresa, di cui all'art. 1, comma 2, lett. b) e c) del citato decreto;

- art. 17 (Attribuzioni e doveri e durata del Collegio Sindacale)
Soppressione del periodo relativo all'informativa trimestrale al Collegio sindacale da parte del Consiglio di amministrazione, in quanto trasposto, con integrazioni, nell'attuale art. 11, comma finale. Invariato il resto dell'articolo;
- art. 20 (Ripartizione degli utili)
Sostituzione della parola "riserva" (in luogo della precedente "riserve") in materia di ripartizione dell'utile netto di bilancio, dopo le assegnazioni alla riserva legale, nella misura stabilita dalla legge.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente
Giovanni Manghetti

* * * * *

PROVVEDIMENTO N. 1910 del 9 luglio 2001 (G.U. del 27 luglio 2001, n. 173)

Modificazioni allo statuto sociale di Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

(Omissis)

Dispone

E' approvato il nuovo testo dello statuto sociale di Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste, con le modifiche apportate agli articoli:

- art. 5 (Denominazione, Sede, oggetto e durata della Società)
Riformulazione dell'articolo in materia di ripartizione della gestione sociale in "Gestione Danni" e "Gestione Vita" (in luogo delle precedenti "Sezioni A e B"). Con riferimento alle operazioni che delineano l'appartenenza ad una delle due "Gestioni" (già Sezioni A e B), introduzione, ex novo, delle "forme pensionistiche complementari" tra le operazioni appartenenti alla Gestione Vita;

- art. 8 (Capitale Sociale e azioni)
 - a) -Nuova determinazione del capitale sociale, sottoscritto e versato: Euro 1.252.997.995 (in luogo del precedente ammontare di L. 2.505.995.990.000) suddiviso in n. 1.252.997.995 azioni nominative, ciascuna da Euro 1 [a seguito di conversione del capitale sociale mediante riduzione del valore nominale dell'azione da L. 2.000 a L. 1936,27, pari ad 1 Euro; conseguente riduzione del capitale sociale da L. 2.505.995.990.000 a L. 2.426.142.427.778,65, ai fini della sua conversione in Euro 1.252.997.995; imputazione alla riserva legale dell'importo di L. 79.853.562.221,35, corrispondente all'ammontare della riduzione del capitale sociale].
 - Nuova determinazione, in massimi Euro 2.400.000 (in luogo del precedente ammontare, espresso in massime L. 4.800.000.000) dell'aumento del capitale sociale, come deliberato dal Consiglio di amministrazione in data 26 marzo 2001, in esecuzione della delega conferita al medesimo Organo (in relazione all'emissione di un numero massimo di azioni da offrire in sottoscrizione ai dipendenti della società o di società controllate, nel quadro di un piano di "stock option", aumento da eseguirsi fra il 26 marzo 2004 ed il 26 marzo 2010);
 - b) -nuova delimitazione temporale, "fino al giorno 28 del mese di aprile dell'anno 2006" (in luogo della precedente previsione statutaria: "fino al giorno 28 del mese di aprile dell'anno 2005") in relazione alla facoltà, per il Consiglio di amministrazione, di aumentare il capitale sociale, in una o più volte e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.
 - Nuove determinazioni degli ammontari massimi complessivi degli aumenti di capitale (in conseguenza della conversione), come di seguito indicati: Euro 500.000.000 (in luogo del precedente ammontare espresso in L. 1.000.000.000.000) in relazione alle azioni da offrirsi in opzione ai soci, in proporzione alle azioni già possedute; Euro 2.600.000 (in luogo del precedente ammontare espresso in L. 5.200.000.000) in relazione alle azioni da assegnare a dipendenti della società o delle società controllate secondo modalità e criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione; Euro 500.000 (in luogo del precedente ammontare espresso in L. 1.000.000.000) in relazione alle azioni da assegnare individualmente ai dipendenti della società, in conformità all'articolo 46 dello Statuto sociale. Corrispondente nuova determinazione (per ciascuna delle fattispecie di aumento massimo del capitale, come sopra delineate) del valore nominale di ciascuna azione ordinaria, pari a Euro 1 (in luogo del precedente valore nominale di ciascuna azione, espresso in L. 2.000);
 - c) pari delimitazione temporale, "fino al giorno 28 del mese di aprile dell'anno 2006", in relazione alla facoltà, per il Consiglio di Amministrazione, di emettere obbligazioni, in una o più volte e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, e nuova determinazione del loro valore nominale complessivo massimo, pari a Euro 2.665.000.000 (in luogo del precedente ammontare massimo, espresso in L. 5.158.325.000.000);
- art. 9 (Capitale Sociale e azioni)

Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina: "Il capitale sociale e le riserve patrimoniali sono attribuite per sette decimi alla Gestione Vita e per tre decimi alla Gestione Danni (in luogo della precedente previsione statutaria: "Il capitale sociale è attribuito per una metà alla Sezione A e per l'altra metà alla Sezione B");
- art. 11 (Capitale Sociale e azioni)

Soppressione dell'ex periodo iniziale in materia di intestazione delle azioni in caso di successione a titolo universale. Invariato il resto dell'articolo;
- art. 13 (Assemblea)

Riformulazione del comma finale, in materia di regolamento assembleare: "Le modalità di funzionamento dell'Assemblea sono stabilite da apposito Regolamento. Le deliberazioni di approvazione e di eventuale modifica del Regolamento sono assunte dall'Assemblea ordinaria regolarmente convocata su tale punto all'ordine del giorno." (in luogo della precedente previsione statutaria: "Il Regolamento allegato al presente Statuto disciplina le modalità di funzionamento dell'Assemblea, a meno che questa non adotti diverse modalità di volta in volta"). Invariato il resto dell'articolo;

- art. 19 (Assemblea)
Riformulazione dell'articolo in materia di competenze dell'assemblea ordinaria: sostituzione, alla lettera a), delle parole "d'esercizio" (in luogo della precedente parola "annuale") in tema di deliberazioni sul bilancio, ed altresì, alla lettera b), delle parole "degli utili" (in luogo della precedente espressione: "dell'utile netto di bilancio") in tema di destinazione degli utili;
Sempre in tema di competenze dell'assemblea ordinaria, con particolare riferimento agli incarichi di revisione contabile, di cui alla lettera f), riformulazione dell'articolo con nuova disciplina: "il conferimento degli incarichi di revisione contabile in corso di esercizio, di revisione contabile del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato nonché la determinazione dei relativi compensi" (in luogo della precedente previsione statutaria: "il conferimento dell'incarico ad una Società di Revisione"); abrogazione della ex lettera g) in tema di compensi ai revisori (in quanto confluita nell'attuale lettera f)) e trasposizione dell'ex lettera h) nell'attuale lettera g), pari testo;
- art. 20 (Assemblea)
In tema di deliberazioni dell'assemblea straordinaria, introduzione, ex novo, della seguente espressione: "... e negli altri casi stabiliti dalla legge". Invariato il resto dell'articolo;
- art. 24 (Assemblea)
Suppressione dell'ex comma finale in tema di procedura di verifica dei risultati delle votazioni assembleari (in quanto materia ora disciplinata dal vigente Regolamento assembleare). Invariato il resto dell'articolo;
- art. 25 (Assemblea)
In materia di verbalizzazione dei lavori assembleari, soppressione dell'espressione: "L'assistenza del Segretario non è necessaria quando per la redazione del verbale dell'Assemblea sia designato un notaio" (in quanto materia ora disciplinata dal vigente Regolamento assembleare). Invariato il resto dell'articolo;
- art. 31 (Consiglio di Amministrazione)
Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di nomine dei consiglieri durante il triennio: "I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica un triennio e sono rieleggibili. In caso di nomine durante il triennio, i nuovi eletti scadono assieme a quelli in carica" (in luogo della precedente previsione statutaria: "Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili"). Invariato il resto dell'articolo;
- art. 32 (Consiglio di Amministrazione)
In tema di poteri del Presidente del Consiglio di amministrazione, riformulazione dell'articolo con nuova disciplina: "Il Presidente coordina le attività degli organi sociali, controlla l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, ha la sorveglianza sull'andamento degli affari sociali e sulla loro rispondenza agli indirizzi strategici aziendali." (in luogo della precedente previsione statutaria: "Il Presidente è il capo dell'Amministrazione: indica alle Direzioni gli indirizzi di massima, coordina le attività per la realizzazione degli scopi aziendali, ha l'alta sorveglianza sull'andamento degli affari sociali, controlla l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, fermi i poteri degli Amministratori Delegati.")). Invariato il resto dell'articolo;
- art. 35 (Consiglio di Amministrazione)
Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di:
 - a) competenze del Consiglio di amministrazione: abrogazione dell'ex lettera a) in tema di esecuzione delle deliberazioni assembleari e trasposizione, con modifiche, dell'ex lettera b) nell'attuale lettera a): "redigere il progetto di bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale" (in luogo dell'ex lettera b): "redigere il bilancio d'esercizio corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale"); ed ancora trasposizione, con modifiche, dell'ex lettera c) nell'attuale lettera b): "formulare le proposte per la destinazione degli utili" (in luogo dell'ex lettera c): "formulare le proposte per la destinazione dell'utile di bilancio"); ed ancora introduzione di nuova lettera c) del seguente tenore: "distribuire agli azionisti,

durante il corso dell'esercizio, acconti sul dividendo"; integrazione della lettera d): "redigere il bilancio consolidato del Gruppo, corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale" (in luogo del precedente testo: "redigere il bilancio consolidato del Gruppo"); riformulazione con innovazione della lettera e): "redigere la relazione semestrale e le relazioni trimestrali" (in luogo dell'ex lettera e): "redigere la relazione relativa al primo semestre dell'esercizio"); sostituzione, alla lettera f), delle parole "... e di altri stabilimenti" (in luogo delle precedenti "e Delegazioni"); abrogazione dell'ex lettera h) (in tema di delibere su acquisti, vendite e permutate di beni immobili ed in genere su investimenti della Società) e conseguente trasposizione dell'ex lettera i) nell'attuale lettera h), con soppressione delle parole "e le retribuzioni", riferite ai Direttori Generali; ed ancora trasposizione dell'ex lettera j) nell'attuale lettera i), con sostituzione dell'espressione "gli altri stabilimenti e gli uffici di rappresentanza" (in luogo delle precedenti parole: "e Succursali") in tema di nomina di singoli dirigenti presso strutture dell'impresa situate all'estero; trasposizione dell'ex lettera k) nell'attuale lettera l), pari testo; introduzione di nuova lettera m) del seguente tenore: "deliberare in genere sulle materie allo stesso attribuite per legge.";

- b)** informativa trimestrale al Collegio sindacale, da parte del Consiglio di amministrazione: introduzione delle parole "... e di quelle del Comitato Esecutivo", in relazione alle modalità di comunicazione (ovvero informativa effettuata in occasione delle riunioni consiliari e di quelle del Comitato Esecutivo ...);

- art. 36 (Consiglio di Amministrazione)

Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in tema di convocazione del Consiglio in caso di urgenza: "In caso di urgenza ... la convocazione deve essere inoltrata a mezzo telegrafo, telefax o altro strumento idoneo a garantire una comunicazione certa ed immediata" (in luogo della precedente previsione statutaria: "In caso di urgenza ... la convocazione deve essere fatta telegraficamente"). Invariato il resto dell'articolo;

- art. 37 (Consiglio di Amministrazione)

Sostituzione delle parole "o altri stabilimenti" (in luogo delle precedenti "Delegazioni o Succursali") in tema di facoltà, per il Consiglio, di istituire Comitati consultivi, in Italia e all'estero. Invariato il resto dell'articolo;

- art. 40 (Collegio sindacale)

Nuova disciplina in materia di:

- a)** possesso dei requisiti di legge in capo ai sindaci;
b) definizione del requisito di professionalità di cui all'art. 1, comma 2, lett. b) e c) del d.m. 30 marzo 2000, n. 162: individuazione delle materie e dei settori di attività strettamente attinenti all'attività dell'impresa.

Invariato il resto dell'articolo;

- art. 41 (Direzione)

Riformulazione dell'articolo in materia di esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, del Comitato Esecutivo e di gestione degli affari sociali: sostituzione delle parole "... e gli altri stabilimenti della Società" (in luogo della precedente previsione statutaria: "le Direzioni, Delegazioni, Succursali, Rappresentanze, Agenzie e Stabilimenti") nonché, alla lettera a), dell'espressione "uffici di rappresentanza ..." (in luogo della precedente parola "rappresentanze"); ed ancora soppressione, alla lettera c), delle parole "l'Amministrazione del Debito Pubblico, la Cassa Depositi e Prestiti, le Intendenze di Finanza, l'Amministrazione delle Poste e dei Telegrafi, delle Ferrovie e in genere presso ..." (con riferimento all'individuazione degli enti pubblici presso i quali poter compiere operazioni di incasso e ritiro, deposito e vincolo, trasferimento e svincolo di denaro, titoli e valori), con contestuale introduzione della parola "pubblici" riferita agli istituti presso i quali le citate operazioni possono essere altresì effettuate. Invariato il resto dell'articolo;

- art. 44 (Bilanci)

Soppressione dell'espressione "con il conto profitti e perdite" riferite alla compilazione del bilancio e sostituzione dell'espressione "... la Gestione Vita e la Gestione Danni" (in luogo della precedente previsione statutaria: "... per ciascuna delle due Sezioni A e B").

Soppressione dell'ex periodo finale in tema di redazione congiunta della relazione dell'Assemblea, riferita alle due Sezioni;

- art. 45 (Bilanci)
Soppressione delle parole "... delle Sezioni A e B" con riferimento alle riserve tecniche. Invariato il resto dell'articolo;
- art. 46 (Bilanci)
Riformulazione dell'articolo nel periodo iniziale con sostituzione dell'espressione "dal conto economico" (in luogo della precedente "dai due conti dei profitti e delle perdite") nonché delle parole "un utile di esercizio" (in luogo delle precedenti "una eccedenza attiva") e della parola "Gestioni" (in luogo della precedente "Sezioni"). Invariato il resto dell'articolo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente
Giovanni Manghetti

* * * * *

PROVVEDIMENTO N. 1920 del 27 luglio 2001 (G.U. del 24 agosto 2001, n. 196)

Modificazioni allo statuto sociale della Europ Assistance Italia s.p.a., con sede in Milano.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

(Omissis)

Dispone

E' approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Europ Assistance Italia s.p.a., con sede in Milano, con le modifiche apportate agli articoli:

- art. 5 (Capitale sociale ed Azioni)
Nuova determinazione del capitale sociale in Euro 12.000.000 (in luogo del precedente ammontare pari a L. 20.000.000.000) diviso in n. 2.000.000 azioni del valore nominale di Euro 6 ciascuna [aumento del capitale sociale per L. 3.236.000.000 mediante prelevamento di pari importo dalla riserva straordinaria e aumento del valore nominale di ciascuna azione a L. 11.618; conversione del capitale sociale in Euro 12.000.000 diviso come sopra e rinvio a riserva di Euro 392,51 per "ragioni matematico contabili"];
- art. 19 (Sindaci)
Nuova disciplina in materia di:
 - c) possesso dei requisiti stabiliti dalla legge in capo ai sindaci;
 - d) ai fini del requisito di professionalità di cui all'art. 1, comma 2, lett. b) e c) del d.m. n. 162/2000, individuazione delle materie e dei settori di attività strettamente attinenti all'attività della società.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente
Giovanni Manghetti

* * * * *

PROVVEDIMENTO N. 1922 del 1 agosto 2001 (G.U. del 28 agosto 2001, n. 199)

Modificazioni allo statuto sociale della Sun Alliance Vita S.p.A.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

(Omissis)

Dispone

E' approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Sun Alliance Vita S.p.A. con le modifiche apportate ai seguenti articoli:

- art. 1 (Denominazione – Oggetto – Sede – Durata)

Nuova denominazione sociale dell'impresa: "Eurosun Assicurazioni Vita S.p.A.", in sigla "Eurosav S.p.A." (in luogo della precedente "Meridiana Assicurazioni Vita S.p.A.", già "Sun Alliance Vita S.p.A.");

- ex art. 3, rinumerato art. 2 (Denominazione – Oggetto – Sede – Durata)

Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di oggetto sociale;

- ex art. 2, rinumerato art. 3 (Denominazione – Oggetto – Sede – Durata)

Nuova sede legale dell'impresa: Milano, Via G. Rossini n.8 (trasferimento dalla precedente sede sita in Genova, Via Martin Piaggio n. 1).

Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di istituzione, modifica o soppressione di succursali, rappresentanze, agenzie e dipendenze, sia in Italia che all'estero;

- ex art. 25, rinumerato art. 4 (Denominazione – Oggetto – Sede – Durata)

In materia di domicilio dei soci, riformulazione dell'articolo con nuova disciplina;

- ex art. 4, rinumerato art. 5 (Denominazione – Oggetto – Sede – Durata)

In relazione alla durata della Società, introduzione, ex novo, dell'espressione "...e può essere prorogata";

- ex art. 5, rinumerato art. 6 (Capitale)

Nuova disciplina in materia di capitale sociale:

a) facoltà, per gli amministratori, di aumentare in una o più volte il capitale sociale: modalità;

b) possibilità, per la società, di chiedere finanziamenti ai soci: limiti e criteri;

- inserimento nuovo art. 7 (Capitale)

Diritto di prelazione a favore degli azionisti risultanti dal Libro soci in caso di trasferimento delle azioni o dei relativi diritti di opzione: modalità e limiti;

- inserimento nuovo art. 8 (Capitale)

Possibilità di aumentare il capitale sociale e di emettere azioni privilegiate o conferenti diritti diversi da quelli delle azioni esistenti;

- inserimento nuovo art. 9 (Capitale)

Versamenti sulle azioni sottoscritte: Organo competente e disciplina in tema di ritardo nei versamenti;

- inserimento nuovo art. 10 (Capitale)

Disciplina delle azioni;

- inserimento nuovo art. 11 (Capitale)

Disciplina in materia di riduzione del capitale sociale: Organo preposto e modalità;

- ex art. 6, rinumerato art. 12 (Assemblea)

Riformulazione dell'articolo: "L'Assemblea rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci" (in luogo della precedente previsione statutaria "Le assemblee regolarmente costituite e convocate, rappresentano l'universalità di tutti gli azionisti, e le loro deliberazioni obbligano anche gli assenti o dissenzienti, nei limiti della legge e del presente statuto").

Nuova disciplina in materia di competenze dell'Assemblea ordinaria e straordinaria;

- inserimento nuovo art. 13 (Assemblea)

Disciplina in materia di Assemblea degli azionisti:

a) possibilità di convocazione anche al di fuori della sede sociale: limiti;

b) possibilità di svolgimento anche con sistemi di collegamento audio/video: condizioni, effetti e modalità di convocazione;

- ex art. 8, rinumerato art. 14 (Assemblea)

Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di:

a) termini di convocazione dell'Assemblea ordinaria ai fini dell'approvazione del bilancio: entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce il bilancio stesso;

b) possibilità di prorogare il termine di approvazione del bilancio di cui alla lettera a) fino al 30 giugno "quando particolari esigenze lo richiedano ovvero quando l'impresa sia autorizzata anche all'attività riassicurativa e la eserciti in misura rilevante": effetti;

c) possibilità di convocazione dell'Assemblea da parte di almeno due membri del Collegio sindacale: modalità;

- inserimento nuovo art. 15 (Assemblea)

Diritti di voto connessi alle azioni;

- inserimento nuovo art. 16 (Assemblea)

Modalità di convocazione dell'Assemblea:

a) Organi preposti: Consiglio di amministrazione o almeno due membri del Collegio sindacale;

b) avviso di convocazione: termini e contenuto;

c) eccezioni rispetto alle formalità di convocazione dell'Assemblea di cui alla precedente lettera b);

- ex art. 7, rinumerato art. 17 (Assemblea)

Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di intervento degli azionisti in Assemblea.

Soppressione dell'ex periodo finale in tema di rappresentanza dell'azionista in Assemblea in quanto trasposto, con riformulazione ed integrazioni, nell'attuale art. 18;

- ex art. 7, rinumerato art. 18 (Assemblea)

Rappresentanza in Assemblea del socio avente diritto di intervento: modalità e soggetto preposto a constatare l'intervento, anche per delega;

- ex art. 10, rinumerato art. 19 (Assemblea)

Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di:

a) presidenza dell'Assemblea;

b) nomina del segretario da parte dell'Assemblea con possibilità di scegliere anche due scrutatori;

c) redazione del verbale di Assemblea: contenuto e soggetti preposti alla firma;

d) redazione del verbale a cura del notaio: casistica;

- abrogazione dell'ex art. 11

Modalità di esercizio del diritto di voto;

- ex art. 9, rinumerato art. 20 (Assemblea)

Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di quorum deliberativi e costitutivi delle Assemblee ordinaria e straordinaria in prima e seconda convocazione;

- inserimento nuovo art. 21 (Assemblea)

Validità delle deliberazioni assembleari assunte a maggioranza assoluta: criteri;

- ex art. 12, rinumerato art. 22 (Consiglio di Amministrazione)

Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di composizione del Consiglio di amministrazione, organo preposto alla nomina, durata in carica, decadenza e sostituzione dei membri in carica;

- inserimento nuovo art. 23 (Consiglio di Amministrazione)

Casi di "mancanza" della metà dei componenti del Consiglio di amministrazione: effetti;

- ex art. 13, rinumerato art. 24 (Consiglio di Amministrazione)

Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione, di uno o più Amministratori delegati e del segretario;

- ex art. 14, rinumerato art. 25 (Consiglio di Amministrazione)

Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di raduno del Consiglio di amministrazione:

a) luoghi di riunione: sede della società o altrove - limiti;

b) tempi di convocazione: almeno una volta l'anno, nonché a discrezionalità dei soggetti all'uopo preposti.

Soppressione, dal testo, della disciplina in tema di Presidenza del Consiglio di amministrazione, in quanto trasposta, con modifiche, nell'attuale art. 27;

- ex art. 14, rinumerato art. 26 (Consiglio di Amministrazione)

Riformulazione del periodo iniziale in materia di convocazione del Consiglio di amministrazione, con esclusivo riferimento ai soggetti all'uopo preposti.

Nuova disciplina in tema di modalità di convocazione:

a) mezzi e tempi di convocazione, anche in caso di urgenza;

b) possibilità di tenuta delle adunanze del Consiglio di amministrazione anche per teleconferenza: condizioni ed effetti;

- ex artt. 14 e 15, rinumerati art. 27 (Consiglio di Amministrazione)

Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di:

a) quorum deliberativi e costitutivi del Consiglio di amministrazione;

b) constatazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione: redazione del verbale e soggetti preposti alla firma.

Nuova disciplina in materia di emolumenti agli amministratori: rimborso spese e possibilità di riconoscimento di un'indennità annuale a cura dell'Assemblea.

In relazione alla presidenza delle riunioni del Consiglio di amministrazione, in caso di assenza del Presidente, individuazione del soggetto all'uopo preposto, nonché del soggetto chiamato a sostituirlo qualora questi risulti assente (materia in parte già disciplinata dall'ex art. 14);

- ex artt. 16 e 18, rinumerati art. 28 (Consiglio di Amministrazione)

Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di:

a) poteri del Consiglio di amministrazione;

b) atti di competenza del Consiglio di amministrazione: limitazioni.

Nuova disciplina in tema di:

a) individuazione, a titolo esemplificativo, di una casistica relativa a particolari competenze del Consiglio di amministrazione;

b) rapporti di lavoro subordinato tra la società e gli amministratori: competenze in materia e relativi limiti;

c) regime delle preclusioni in relazione agli amministratori anche dipendenti della società.

In relazione alla nomina del/dei Direttore/i generale/i previsione, ex novo, della competenza esclusiva del Consiglio di amministrazione (materia, peraltro, già in parte regolamentata dall'ex art. 18, ora abrogato);

- inserimento nuovo art. 29 (Consiglio di Amministrazione)

Possibilità, per il Consiglio di amministrazione, di delegare, in tutto o in parte, i propri poteri, congiuntamente o disgiuntamente, a nuovi soggetti, Presidente e/o Amministratori delegati, in aggiunta al Comitato esecutivo, ove costituito (previsione di delega già contenuta, con riferimento a quest'ultimo Organo, nell'ex art. 17);

- ex art. 17, rinumerato art. 30 (Comitato Esecutivo)

Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di nomina di un Comitato Esecutivo.

Nuova disciplina in tema di designazione del Presidente del Consiglio di amministrazione e dello/gli Amministratori delegati quali membri di diritto del Comitato esecutivo in caso di sua istituzione.

In tema di validità delle deliberazioni, sostituzione del riferimento statutario (artt.26 e 27 in luogo del precedente art. 15);

- abrogazione dell'ex art. 18

Competenze del Consiglio di amministrazione in materia di nomine dei Condirettori generali e dei Vice Direttori generali;

- inserimento nuovo art. 31 (Obbligo di informazione)

Introduzione dell'obbligo di informativa al Collegio sindacale, da parte degli amministratori, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società o dalle società controllate ed, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi;

- ex art. 19, rinumerato art. 32 (Firme e Rappresentanza sociale)

Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di rappresentanza della società, anche in giudizio: soggetti preposti e facoltà riconosciute in merito;

- ex artt.20 e 21, rinumerati art. 33 (Collegio Sindacale)

Nuova disciplina in materia di:

a) nomina Presidente del Collegio sindacale: criteri e modalità;

b) retribuzione del Presidente del Collegio sindacale: Organo preposto.

In relazione alla nomina dei componenti del Collegio sindacale ed alla determinazione della loro retribuzione, riformulazione della previsione statutaria di cui all'ex art. 21, quivi confluito;

- inserimento nuovo art. 34 (Cause di ineleggibilità, decadenza e limiti al cumulo degli incarichi per i membri del Collegio Sindacale)

a) possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità di cui alla vigente normativa in capo ai sindaci;

b) definizione del requisito di professionalità di cui all'art. 1, comma 1, del d.m. n.162/2000 per almeno uno dei sindaci effettivi ed almeno uno dei sindaci supplenti;

c) definizione del requisito di professionalità di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), b) e c) del citato d.m. n.162/2000 in capo ai sindaci non in possesso del requisito di cui alla precedente lett. b);

d) individuazione delle materie e dei settori di attività strettamente attinenti all'attività dell'impresa, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del citato decreto ministeriale;

e) limiti al cumulo degli incarichi per i membri del Collegio sindacale: effetti ed esclusioni;

f) cause di incompatibilità e di decadenza per i sindaci;

- ex art. 22, rinumerato art. 35 (Bilancio e utili)

Riformulazione dell'articolo in materia di chiusura dell'esercizio sociale e formazione del bilancio;

- ex art. 23, rinumerato art. 36 (Bilancio e utili)
Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di ripartizione degli utili netti di bilancio.
- inserimento nuovo art. 37 (Bilancio e utili)
Disciplina dei dividendi;
- inserimento nuovo art. 38 (Bilancio e utili)
Dividendi non riscossi: effetti;
- abrogazione dell'ex art. 24
Competenza giurisdizionale territoriale;
- ex art. 26, rinumerato art. 39 (Scioglimento)
Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di scioglimento della società;
- ex art. 27, rinumerato art. 40 (Disposizioni Generali)
Riformulazione dell'articolo in materia di norme di rinvio.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente
Giovanni Manghetti

* * * * *

PROVVEDIMENTO N. 1928 del 12 settembre 2001 (G.U. del 22 settembre 2001, n. 221)

Modificazioni allo statuto sociale della DB Assicura Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a. (in breve DB Assicura s.p.a.), con sede in Milano.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

(Omissis)

Dispone

E' approvato il nuovo testo dello statuto sociale della DB Assicura Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a. (in breve DB Assicura s.p.a.), con sede in Milano, con le modifiche apportate agli articoli:

- art. 2 (Denominazione, sede, durata ed oggetto)
Nuova sede sociale dell'impresa: Milano, Via Marco Ulpio Traiano n. 18 (trasferimento, con effetto dal 15 settembre 2001, dalla precedente sede sita in Milano, Via della Chiusa n. 15);
- art. 18 (Collegio sindacale)
Nuova disciplina in materia di:

- a) possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità stabiliti dalla vigente normativa in capo ai sindaci;
- b) ai fini del requisito di professionalità di cui all'art. 1, comma 2, lett. b) e c) del d.m. n. 162/2000, individuazione delle materie e dei settori di attività strettamente attinenti all'attività della società.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente
Giovanni Manghetti

* * * * *

PROVVEDIMENTO N. 1929 del 12 settembre 2001 (G.U. del 22 settembre 2001, n. 221)

Modificazioni allo statuto sociale della Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a. (in breve Italiana Assicurazioni s.p.a.), con sede in Milano.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

(Omissis)

Dispone

E' approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a. (in breve Italiana Assicurazioni s.p.a.), con sede in Milano, con le modifiche apportate agli articoli:

- art. 4 (Denominazione - Oggetto - Sede - Durata)
Nuova sede legale dell'impresa: Milano, Via Marco Ulpio Traiano n. 18 (trasferimento, con effetto dal 15 settembre 2001, dalla precedente sede sita in Milano, Via della Chiusa n. 15);
- art. 22 (Collegio sindacale)
Nuova disciplina in materia di:
 - c) possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalla vigente normativa in capo ai sindaci;
 - d) ai fini del requisito di professionalità di cui all'art. 1, comma 2, lett. b) e c) del d.m. n. 162/2000, individuazione delle materie e dei settori di attività strettamente attinenti all'attività della società.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente
Giovanni Manghetti

* * * * *

PROVVEDIMENTO N. 1930 del 13 settembre 2001 (G.U del 24 settembre 2001, n. 222)

Modificazioni allo statuto sociale della Assimoco Vita S.p.A. Compagnia di Assicurazione sulla vita, con sede in Segrate (MI)

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

(Omissis)

Dispone

E' approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Assimoco Vita S.p.A. Compagnia di Assicurazione sulla vita, con sede in Segrate (MI), con le modifiche apportate agli articoli:

- art 5 (Capitale - Azioni - Obbligazioni)
Nuova determinazione del capitale sociale in Euro 18.500.000 diviso in n.18.500.000 di azioni da 1 Euro ciascuna (in luogo di Lire 37.000.000.000 diviso in n. 37.000.000 azioni da Lire 1.000 ciascuna) [a seguito di conversione del valore nominale delle 37.000.000 azioni in euro al tasso fisso, con arrotondamento per difetto e accreditato alla riserva legale del residuo attivo derivante dal capitale sociale espresso in lire così come convertito; raggruppamento delle azioni e sostituzione con una nuova azione da 1 Euro ogni due azioni da 0,50 Euro];
- art.14 (Consiglio di Amministrazione)
Sostituzione dell'espressione "Euro 1.032.914 (unmilinetrendaduemilanovecentoquattordici)" (in luogo della precedente "Lit. 2 mld.") con riferimento al valore delle operazioni di compravendita di immobili, partecipazioni e altri investimenti.
Introduzione dell'obbligo di informativa al Collegio Sindacale, da parte del Consiglio di Amministrazione, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate ed, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi: modalità;
- art.16 (Collegio Sindacale)
Nuova disciplina in materia di:
 - a) normativa applicabile al Collegio Sindacale: rinvio all'art.4 del d.lgs. 4 agosto 1999, n.343;
 - b) nomina del Presidente del Collegio Sindacale: modalità;
 - c) cause di ineleggibilità e limiti al cumulo degli incarichi per i membri del Collegio Sindacale: effetti;
 - d) assistenza dei sindaci alle assemblee e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo se nominato;
 - e) possesso in capo ai sindaci dei requisiti di professionalità e onorabilità: rinvio al d.m. 30 marzo 2000, n.162;
 - f) individuazione, ai sensi dell'art.1, comma 3, del d.m. 30 marzo 2000, n.162, delle materie e dei settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente
Giovanni Manghetti

* * * * *

PROVVEDIMENTO N. 1931 del 13 settembre 2001 (G.U. del 24 settembre 2001, n. 222)

Modificazioni allo statuto sociale della Norwich Union Vita S.p.A., con sede in Milano

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

(Omissis)

Dispone

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Norwich Union Vita S.p.A. con sede in Milano, con le modifiche apportate agli articoli:

- art. 1 (Denominazione)
Modifica della denominazione sociale da “NORWICH UNION VITA S.p.A.” in “HELVETIA LIFE – COMPAGNIA ITALO-SVIZZERA DI ASSICURAZIONI SULLA VITA S.p.A.”, in forma abbreviata “HELVETIA LIFE S.p.A.”;
- art. 3 (Sede)
Trasferimento della sede sociale da via Battistotti Sassi Luisa n. 11/A a via G.B. Cassinis n. 21; estensione della possibilità di istituire altrove sedi secondarie, succursali, agenzie e sopprimerle, mediante l'introduzione della frase “e in Europa”;
- art. 5 (Durata)
Proroga della durata della società dal 31 dicembre 2040 al 31 dicembre 2100;
- art. 6 (Capitale sociale)
Nuova determinazione del capitale sociale in € 6.760.000 diviso in 6.760.000 azioni da € 1 ciascuna (in luogo del precedente importo espresso in L. 13.000.000.000, diviso in 13.000.000 di azioni del valore nominale di L. 1.000 ciascuna) [mediante utilizzo della voce “altre riserve” per L. 89.185.200 e mediante aumento del valore nominale delle azioni da 0,52 euro a 1 euro];
- art. 7 (Assemblee)
In relazione alla possibilità di convocare le assemblee ordinarie e straordinarie al di fuori della sede sociale, sostituzione della parola “Italia” con la parola “Europa”;
- art. 16 (Collegio sindacale)
Nuova disciplina in materia di:
 - a) limiti al cumulo degli incarichi per il Collegio sindacale;
 - b) modalità di nomina del Presidente del Collegio sindacale;
 - c) definizione dei requisiti di professionalità di cui all'art. 1, comma 1, del d.m. n. 162/2000 per almeno uno dei sindaci effettivi e almeno uno dei sindaci supplenti;
 - d) definizione dei requisiti di professionalità di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), b) e c) del citato d.m. n. 162/2000 in capo ai sindaci non in possesso del requisito di cui alla precedente lett. c).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente
Giovanni Manghetti

._o_o_o_o_.

b) Altre modifiche statutarie¹

Approvazione delle modificazioni allo statuto sociale della Nationale Suisse - Compagnia Italiana Assicurazioni s.p.a., con sede in S. Donato Milanese (Mi) (G.U. del 5 luglio 2001, n. 154).

Con provvedimento n. 1865 del 5 giugno 2001 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, il nuovo testo dello statuto sociale della Nationale Suisse Assicurazioni - Compagnia Italiana Assicurazioni s.p.a., con le modifiche deliberate in data 26 aprile 2001 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative ai seguenti articoli: **art. 15** (Sostituzione delle parole "partecipazione" e "partecipanti" - in luogo delle precedenti "presenza" e "presenti" - in materia di validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e delle relative modalità di deliberazione); **art. 20** (Soppressione della parola "effettivo" in materia di limiti al cumulo degli incarichi per i sindaci. Nuova disciplina: **a**) possesso dei requisiti di professionalità ed onorabilità in capo ai sindaci: rinvio alle norme di legge; **b**) nell'ambito del requisito di professionalità di cui all'art. 1, comma 2, lett. b) e c) del d.m. 30 marzo 2000, n. 162, individuazione delle materie e dei settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa).

* * * * *

Approvazione delle modificazioni allo statuto sociale della Roma Vita S.p.A., con sede in Roma (G.U. del 3 luglio 2001, n. 152).

Con provvedimento n. 1885 del 14 giugno 2001 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, il nuovo testo dello statuto sociale della Roma Vita S.p.A., con le modifiche deliberate in data 18 aprile 2001 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative al seguente articolo: art. 21 (Nuova disciplina in materia di a): possesso in capo ai sindaci dei requisiti di professionalità di cui all'articolo 1, comma 1 e comma 2 lett. a) del d.m. 30 marzo 2000, n. 162; b) individuazione delle materie e dei settori di attività in relazione alle fattispecie di cui all'articolo 1, comma 2, lettere b) e c) del citato d.m. 30 marzo 2000, n. 162).

* * * * *

Approvazione delle modificazioni allo statuto sociale della Giano Assicurazioni s.p.a., con sede in Roma (G.U. del 3 luglio 2001, n. 152).

Con provvedimento n. 1888 del 19 giugno 2001 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, il nuovo testo dello statuto sociale della Giano Assicurazioni s.p.a., con la modifica deliberata in data 18 aprile 2001 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relativa all'**art. 20** (Nuova disciplina in materia di: **a**) requisiti di professionalità dei sindaci di cui all'art. 1, comma 1 e comma 2 lett. a), del d.m. 30 marzo 2000, n. 162; **b**) individuazione, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del citato d.m. n. 162/2000, delle materie e dei settori di attività strettamente attinenti all'attività dell'impresa).

* * * * *

Approvazione delle modificazioni allo statuto sociale della Augusta Assicurazioni s.p.a., con sede in Torino (G.U. del 13 luglio 2001, n. 161).

Con provvedimento n. 1890 del 25 giugno 2001 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, il nuovo testo dello statuto sociale della Augusta Assicurazioni s.p.a., con la modifica deliberata in data 26 aprile 2001

¹ *Provvedimenti pubblicati nella parte della Gazzetta Ufficiale relativa agli "Estratti, sunti e comunicati".*

dall'assemblea straordinaria degli azionisti relativa all'**art. 16** (Nuova disciplina in materia di: **a**) requisiti di professionalità dei sindaci di cui all'art. 1, comma 1 e comma 2, lett. a) del d.m. 30 marzo 2000, n. 162; **b**) individuazione, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del citato d.m. n. 162/2000, delle materie e dei settori di attività strettamente attinenti all'attività dell'impresa.

* * * * *

Approvazione delle modificazioni allo statuto sociale della Bipiemme Vita S.p.A., con sede in Milano (G.U. del 4 luglio 2001, n. 153)

Con provvedimento n. 1894 del 26 giugno 2001 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, il nuovo testo dello statuto sociale della Bipiemme Vita S.p.A. con le modifiche deliberate in data 24 maggio 2001 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative ai seguenti articoli: art. 16 (introduzione dell'obbligo e delle modalità di informativa al collegio sindacale da parte degli amministratori, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società stessa e dalle società sue controllate, con particolare riferimento alle operazioni in potenziale conflitto di interesse; art. 17 (modifica delle modalità di nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione); art. 18 (possibilità per il Consiglio di amministrazione di riunirsi all'estero; modifica delle modalità di convocazione del Consiglio di amministrazione e possibilità di essere convocato, previa comunicazione al Presidente, dal Collegio sindacale; possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per teleconferenza nonché per videoconferenza); art. 20 (nuova disciplina in materia di modalità di nomina del Collegio sindacale e del suo Presidente; cause di ineleggibilità e limiti al cumulo degli incarichi per il Collegio sindacale).

* * * * *

Approvazione delle modificazioni allo statuto sociale della UAP Vita s.p.a., con sede in Milano (G.U. del 22 agosto 2001, n. 194).

Con provvedimento n. 1918 del 26 luglio 2001 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, il nuovo testo dello statuto sociale della UAP Vita s.p.a. con le modifiche deliberate in data 30 marzo 2001 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative ai seguenti articoli: art. 11 (Collegio sindacale): nuova disciplina in materia di: a) requisiti di professionalità per i sindaci; b) individuazione, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.m. 30 marzo 2000 n. 162, delle materie e dei settori di attività strettamente attinenti all'attività dell'impresa; art. 20 (Nomina e Retribuzione); nuova disciplina in materia di: a) modalità di nomina dei sindaci; b) cause di incompatibilità dei sindaci.

* * * * *

Approvazione delle modificazioni allo statuto sociale della AXA Interlife s.p.a., con sede in Milano (G.U. del 22 agosto 2001, n. 194).

Con provvedimento n. 1919 del 26 luglio 2001 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, il nuovo testo dello statuto sociale della AXA Interlife s.p.a. con le modifiche deliberate in data 30 marzo 2001 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative ai seguenti articoli: art. 20 (Collegio sindacale): nuova disciplina in materia di: a) requisiti di professionalità per i sindaci; b) individuazione, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.M. 30 marzo 2000 n. 162, delle materie e dei settori di attività strettamente attinenti all'attività dell'impresa; art. 21 (Nomina e Retribuzione): nuova disciplina in materia di: a) modalità di nomina dei sindaci; b) cause di incompatibilità dei sindaci.

* * * * *

Approvazione delle modificazioni allo statuto sociale della Ala Service Assicurazioni – Società per Azioni, con sede in Milano (G.U. del 20 settembre 2001, n. 219).

Con provvedimento n. 1932 del 13 settembre 2001 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, il nuovo testo dello statuto sociale della Ala Service Assicurazioni – Società per Azioni, con le modifiche deliberate in data 27 aprile 2001 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative ai seguenti articoli: **art. 19** (Introduzione dell'obbligo di informativa al Collegio sindacale, da parte del Consiglio di amministrazione, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società ed, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse: modalità); **art. 24** (Nuovo tenore dell'articolo, abrogato e sostituito ex novo: **a)** nomina e composizione del Collegio sindacale; **b)** possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui alla vigente normativa, in capo ai sindaci; **c)** ai fini del requisito di professionalità di cui all'art. 1, comma 2, lett. b) e c) del d.m. n. 162/2000, individuazione delle materie e dei settori di attività strettamente attinenti all'attività dell'impresa; **d)** nomina del Presidente del Collegio sindacale: criteri; **e)** limiti al cumulo degli incarichi per i membri del Collegio sindacale: effetti; **f)** poteri, doveri e durata dei sindaci: rinvio alle norme di legge).

._o_o_o_o._

1.3.5 COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI DELLE PROCEDURE CONCORSUALI

PROVVEDIMENTO N. 1899 del 2 luglio 2001 (G.U. del 22 agosto 2001, n. 194).

Nomina di un componente del Comitato di sorveglianza della Siac s.p.a.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

(Omissis)

Nomina

l'avv. Pietro Maria Tantalo componente del comitato di sorveglianza della Siac S.p.A.

Il predetto comitato di sorveglianza risulta pertanto così composto:

- dott. Carlo Ronchi Presidente
- avv. Mario Siri
- avv. Pietro Maria Tantalo.

Il Presidente
Giovanni Manghetti

1.4 CIRCOLARI STATISTICHE

1.4.1 ELENCO DELLE CIRCOLARI STATISTICHE (III TRIMESTRE 2001)¹

N.	DATA	OGGETTO
448/S	10 luglio 2001	Polizze vita a prestazione rivalutabile in Lire ed in valuta collegate a gestioni separate. Rilevazioni statistiche sull'ammontare e sulla composizione delle attività assegnate alle gestioni al quarto trimestre 2000.
449/S	13 luglio 2001	Accordi di bancassicurazione – trasmissione di informazioni.
452/S	25 luglio 2001	Verifica della base informativa anagrafica relativa alle imprese di assicurazione e riassicurazione

¹ Le circolari statistiche sono disponibili sul sito Internet dell'ISVAP (www.isvap.it) e saranno integralmente pubblicate nel Supplemento Statistico al prossimo numero del Bollettino.

2. ASSETTI PROPRIETARI DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE

2.1 ARTICOLI 9, 10 E 11 LEGGE 9 GENNAIO 1991, N. 20 - AUTORIZZAZIONI ALL'ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO IN IMPRESE ASSICURATIVE. COMUNICAZIONI EFFETTUATE DAI SOGGETTI AUTORIZZATI (VARIAZIONI DAL 1/7/2001 AL 30/9/2001)

Nel prospetto sono riportati, con riferimento al periodo 1° luglio - 30 settembre 2001, i trasferimenti di partecipazioni di controllo di imprese di assicurazione, autorizzati dall'ISVAP ai sensi degli artt. 10 e 11 della l. 20/91, e comunicati dai soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 9 della stessa legge. La normativa indicata prevede per chiunque intende assumere, direttamente e/o indirettamente, il controllo di un'impresa di assicurazione l'obbligo di richiedere ed ottenere preventivamente l'autorizzazione dell'ISVAP. Sono esentati da tale obbligo i trasferimenti di partecipazioni di controllo effettuati all'interno del medesimo gruppo di appartenenza.

Impresa di assicurazione	Azionista precedente	Azionista attuale	Gruppo precedente	Gruppo attuale
Eurovita Ass.ni	ICCRI	Finoa	Banca Popolare di Lodi	Finoa (BPL/CGNU)
Commercial Union Previdenza	Commercial Union Italia	Finoa	C.G.N.U.	Finoa (BPL/CGNU)
Helvetia Life (già Norwich Union Vita)	Norwich Union Overseas Hld B.V.	Helvetia Europe	C.G.N.U.	Helvetia Patria

